

Esecuzione Immediata
Delibera n.6 del 15 marzo 2019
DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: modifica del Regolamento Sale da Gioco e Giochi Leciti approvato con delibera consiliare n. 74 del 21/12/2015 e testo coordinato con gli emendamenti approvati.

L'anno duemiladiciannove il giorno 15 del mese di marzo, nella casa Comunale precisamente nella sala delle sue adunanze in Via Verdi n.35 – V° piano, si è riunito il Consiglio Comunale in grado di **PRIMA** convocazione ed in seduta **PUBBLICA**

Premesso che a ciascun Consigliere (di cui all'elenco che segue) - ai sensi dell'art. 125 del R.D. 4 febbraio 1915, n. 148 (Testo Unico della Legge comunale e provinciale) e dell'art. 61 del R.D. 30 dicembre 1923 n. 2839 (Riforma della Legge comunale e provinciale) - è stato notificato l'avviso di convocazione pubblicato all'Albo Pretorio del Comune; si dà atto che gli stessi Consiglieri, all'atto della votazione, risultano presenti e/o assenti come appresso specificato:

SINDACO		P			
de MAGISTRIS LUIGI					
1)	ANDREOZZI ROSARIO	P	21)	LANZOTTI STANISLAO	Assente
2)	ARIENZO FEDERICO	Assente	22)	LEBRO DAVID	Assente
3)	BISMUTO LAURA	P	23)	MADONNA SALVATORE	Assente
4)	BRAMBILLA MATTEO	P	24)	MATANO MARTA	Assente
5)	BUONO STEFANO	P	25)	MIRRA MANUELA	P
6)	CANIGLIA MARIA	Assente	26)	MORETTO VINCENZO	P
7)	CAPASSO ELPIDIO	P	27)	MUNDO GABRIELE	P
8)	CARFAGNA MARIA ROSARIA	Assente	28)	NONNO MARCO	Assente
9)	CECERE CLAUDIO	P	29)	PACE SALVATORE	P
10)	COCCIA ELENA	P	30)	PALMIERI DOMENICO	P
11)	COPPETO MARIO	P	31)	QUAGLIETTA ALESSIA	Assente
12)	DE MAJO ELEONORA	P	32)	SANTORO ANDREA	Assente
13)	ESPOSITO ANIELLO	Assente	33)	SGAMBATI CARMINE	P
14)	FELACO LUIGI	P	34)	SIMEONE GAETANO	P
15)	FREZZA FULVIO	P	35)	SOLOMBRINO VINCENZO	P
16)	FUCITO ALESSANDRO	P	36)	TRONCONE GAETANO	Assente
17)	GALIERO ROSARIA	P	37)	ULLETO ANNA	Assente
18)	GAUDINI MARCO	P	38)	VENANZONI DIEGO	Assente
19)	GUANGI SALVATORE	P	39)	VERNETTI FRANCESCO	P
20)	LANGELLA CIRO	P	40)	ZIMBALDI LUIGI	P



Presiede il Vicepresidente Fulvio Frezza

In grado di prima convocazione ed in prosieguo di seduta

Partecipa alla seduta il Segretario Generale dott.^{ssa} Patrizia Magnoni

Risultano presenti in aula il dirigente del Servizio SUAP dott.ssa Maria Grazia Blasio e il dirigente del Servizio Mercati al interim dirigente Polizia Amministrativa dott.ssa Rosaria Rossi per l'attività di supporto tecnico.

Il Presidente pone all'esame dell'Aula la deliberazione di Iniziativa consiliare n.197 del 09.05.2018 proposta dai consiglieri Buono Stefano e Gaudini Marco avente ad oggetto: modifica del Regolamento Sale da Gioco e Giochi Leciti approvato con delibera consiliare n. 74 del 21/12/2015.

Fa presente, che il provvedimento è stato inviato alla Commissione Lavoro e alla Crisi, alle Attività produttive, al Personale e Affari Istituzionali che con verbale n.526 del 20.02.2019 ha espresso parere favorevole con la formalizzazione di alcune proposte emendative, alla Commissione Trasparenza e a tutte le Municipalità di cui la 2^a, la 5^a e la 9^a hanno espresso parere favorevole.

Il Presidente ricorda che la proposta di iniziativa consiliare è stata posta all'ordine dei lavori della seduta del Consiglio comunale tenutasi il 15 febbraio 2019, durante la discussione il consigliere Buono ha fatto propria la proposta della Commissione al Lavoro e alla Crisi, alle Attività produttive, al Personale e Affari Istituzionali di emendare la proposta deliberativa stralciando le modifiche all'art. 17 in materia di disciplina oraria; dopo ampia discussione, l'Assemblea ha deliberato il rinvio della deliberazione alla competente Commissione al fine di addivenire ad una modifica più organica del testo regolamentare. Il Presidente Solombrino ha fatto pervenire il testo definitivo delle proposte emendative condivise dalla Commissione.

Si allontana dall'aula la consigliere Caniglia.(presenti 27)

Il consigliere Solombrino porta a conoscenza dell'Aula che i documenti licenziati alla unanimità dalla Commissione sono stati inviati a tutti i Presidenti dei Gruppi consiliari.

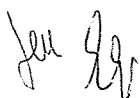
Il Presidente propone all'Aula di esprimersi sulla messa in votazione unica del documento con le diverse proposte emendative riportate, assistito dagli scrutatori accerta e dichiara che il Consiglio la ha approvata alla unanimità. Pone, pertanto in votazione il documento a firma del Presidente Solombrino dandolo per letto, dove sono riportate diverse proposte emendative licenziate dalla competente Commissione, che il testo di seguito si riporta:

PROPOSTA DI EMENDAMENTO ALLA DELIBERA DI INIZIATIVA CONSILIARE RELATIVA ALLE MODIFICHE AL "REGOLAMENTO SALE DA GIOCO E GIOCHI LECITI" APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 74 DEL 21 DICEMBRE 2015

• Dopo l'art. 5 è aggiunto il seguente:

“ART. 5 – bis

- 1. Alle attività di raccolta scommesse esercitate in modo non prevalente e, dunque, al di fuori delle previsioni di cui al precedente art. 5, le norme del presente regolamento si applicano comunque, in quanto compatibili, ivi compresa la disciplina di cui al successivo art. 6 in materia di localizzazioni e requisiti dei locali.
- 2. In particolare, per le attività di cui al comma 1 del presente articolo, la disciplina oraria prevista al successivo art. 17, va intesa nel senso che, nelle fasce orarie in cui è inibita l'apertura, non è possibile esercitare la sola attività di raccolta scommesse.
- 3. Agli esercenti è fatto obbligo esporre all'interno dei locali, bene in vista, in prossimità dei terminali per la raccolta delle scommesse, un cartello, predisposto dagli uffici comunali e prelevabile in formato elettronico sul sito internet comunale, nella sezione “SUAP on line”, recante l'indicazione degli orari in cui è possibile svolgere l'attività di raccolta scommesse. L'inosservanza di tale



prescrizione comporta l'applicazione del regime sanzionatorio di cui al successivo art. 24, in quanto compatibile.

- 4. L'art. 6 del presente Regolamento non si applica alle attività di raccolta scommesse esercitate, in forma non prevalente, all'interno di impianti sportivi ove si svolgono competizioni regolate da federazioni sportive nazionali e/o internazionali, i quali, per la natura stessa della loro attività, in quanto la loro localizzazione è disciplinata dagli strumenti urbanistici e osservano orari di apertura e di chiusura specifici, non riconducibili al regime orario previsto dal richiamato art. 17."

- B. All'art. 7, comma 1, dopo le parole "dell'autorizzazione comunale," è aggiunta la parola "anche".

- C. All'art. 8, comma 14, secondo periodo, dopo la parola "proiezioni" sono aggiunte le parole "anche attraverso le vetrine"

- D. All'art. 8, comma 14, secondo periodo, dopo la parola "storiche" sono inserite le parole "o che, comunque, attirano l'attenzione degli avventori."

- E. All'art. 8, dopo il comma 14, è aggiunto il seguente comma "14-bis. È fatto divieto di oscurare le vetrine dei locali in cui sono installati apparecchi per il gioco lecito con pellicole, tende, manifesti, monitor o altri oggetti".

- F. All'art. 10, comma 3, il riferimento all'art.7, erroneamente indicato, è sostituito con il corretto riferimento all'art. 6.

- G. Il comma 1 dell'art. 20 è così sostituito:

"L'istanza per l'installazione e per il trasferimento di apparecchi e congegni automatici e semiautomatici da intrattenimento e svago in locali già in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 86 del TULPS e nelle altre attività commerciali e artigianali deve essere presentata al Comune, Servizio competente in materia di Polizia Amministrativa che, ai sensi dell'art.19 del D.P.R. n. 616 del 24.07.1977, rilascia l'autorizzazione; detta installazione è assoggettata, in quanto compatibile, alla disciplina di cui all'art. 6 in materia di localizzazioni e requisiti dei locali. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano nei casi di sostituzione di apparecchi fuori uso e di sostituzione per esigenze di aggiornamento disposte dalla normativa nazionale."

- H. All'art. 13, comma 5, sono soppresse le parole "ai sensi dell'articolo 10 del TULPS".

- I. All'art. 13, comma 5 punto II, prima delle parole "60 giorni" sono anteposte le parole "da 30 a".

- J. All'art. 24, comma 2 sono soppresse le parole "ai sensi dell'art. 10 del TULPS".

- K. All'art.25, comma 1, il riferimento all'art. 7, erroneamente indicato, è sostituito con il corretto riferimento all'art. 6.

- L. All'art. 25, dopo il comma 1, è inserito il seguente comma:

"1-bis. Limitatamente alle attività di gioco con vincita in denaro, esercitate in forma non prevalente, le prescrizioni relative alla sola localizzazione e distanze, di cui all'art. 6 che precede, se non previste da altre vigenti norme anche regolamentari, entrano in vigore, per le attività già regolarmente avviate, decorsi anni 5 (cinque) dalla pubblicazione all'Albo Pretorio digitale del Comune di Napoli della delibera che ne ha previsto l'assoggettamento al presente Regolamento."

Assistito dagli scrutatori Andreozzi e Zimbaldi, accerta e dichiara che il Consiglio le ha approvate alla unanimità.(allegato 1)

Il Presidente pone in votazione la proposta di Iniziativa consiliare n.197 del 09.05.2018, assistito dagli scrutatori Andreozzi e Zimbaldi, accerta e dichiara che il Consiglio con la presenza in aula di n.27 Consiglieri i cui nominativi sono riportati sul frontespizio del presente atto, alla unanimità dei presenti

DELIBERA

l'approvazione della deliberazione di Iniziativa consiliare n.197 del 09.05.2018 proposta dai

consiglieri Buono Stefano e Gaudini Marco avente ad oggetto: modifica del Regolamento Sale da Gioco e Giochi Leciti approvato con delibera consiliare n. 74 del 21/12/2015 con gli emendamenti prima approvati, con il parere di regolarità tecnica espresso dalla competente dirigenza, nonché le osservazioni del Segretario Generale, che di seguito si riportano:

• Dopo l'art. 5 è aggiunto il seguente:

“ART. 5 – bis

- 1. Alle attività di raccolta scommesse esercitate in modo non prevalente e, dunque, al di fuori delle previsioni di cui al precedente art. 5, le norme del presente regolamento si applicano comunque, in quanto compatibili, ivi compresa la disciplina di cui al successivo art. 6 in materia di localizzazioni e requisiti dei locali.
- 2. In particolare, per le attività di cui al comma 1 del presente articolo, la disciplina oraria prevista al successivo art. 17, va intesa nel senso che, nelle fasce orarie in cui è inibita l'apertura, non è possibile esercitare la sola attività di raccolta scommesse.
- 3. Agli esercenti è fatto obbligo esporre all'interno dei locali, bene in vista, in prossimità dei terminali per la raccolta delle scommesse, un cartello, predisposto dagli uffici comunali e prelevabile in formato elettronico sul sito internet comunale, nella sezione “SUAP on line”, recante l'indicazione degli orari in cui è possibile svolgere l'attività di raccolta scommesse. L'inosservanza di tale prescrizione comporta l'applicazione del regime sanzionatorio di cui al successivo art. 24, in quanto compatibile.
- 4. L'art. 6 del presente Regolamento non si applica alle attività di raccolta scommesse esercitate, in forma non prevalente, all'interno di impianti sportivi ove si svolgono competizioni regolate da federazioni sportive nazionali e/o internazionali, i quali, per la natura stessa della loro attività, in quanto la loro localizzazione è disciplinata dagli strumenti urbanistici e osservano orari di apertura e di chiusura specifici, non riconducibili al regime orario previsto dal richiamato art. 17.”
- B. All'art. 7, comma 1, dopo le parole “dell'autorizzazione comunale,” è aggiunta la parola “anche”.
- C. All'art. 8, comma 14, secondo periodo, dopo la parola "proiezioni" sono aggiunte le parole "anche attraverso le vetrine"
- D. All'art. 8, comma 14, secondo periodo, dopo la parola "storiche" sono inserite le parole "o che, comunque, attirano l'attenzione degli avventori."
- E. All'art. 8, dopo il comma 14, è aggiunto il seguente comma "14-bis. È fatto divieto di oscurare le vetrine dei locali in cui sono installati apparecchi per il gioco lecito con pellicole, tende, manifesti, monitor o altri oggetti”.
- F. All'art. 10, comma 3, il riferimento all'art.7, erroneamente indicato, è sostituito con il corretto riferimento all'art. 6.
- G. Il comma 1 dell'art. 20 è così sostituito:
“L'istanza per l'installazione e per il trasferimento di apparecchi e congegni automatici e semiautomatici da intrattenimento e svago in locali già in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 86 del TULPS e nelle altre attività commerciali e artigianali deve essere presentata al Comune, Servizio competente in materia di Polizia Amministrativa che, ai sensi dell'art.19 del D.P.R. n. 616 del 24.07.1977, rilascia l'autorizzazione; detta installazione è assoggettata, in quanto compatibile, alla disciplina di cui all'art. 6 in materia di localizzazioni e requisiti dei locali. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano nei casi di sostituzione di apparecchi fuori uso e di sostituzione per esigenze di aggiornamento disposte dalla normativa nazionale.”
- H. All'art. 13, comma 5, sono soppresse le parole “ai sensi dell'articolo 10 del TULPS”.

- I. All'art. 13, comma 5 punto II, prima delle parole "60 giorni" sono anteposte le parole "da 30 a".
- J. All'art. 24, comma 2 sono soppresse le parole "ai sensi dell'art. 10 del TULPS".
- K. All'art.25, comma 1, il riferimento all'art. 7, erroneamente indicato, è sostituito con il corretto riferimento all'art. 6.

• L. All'art. 25, dopo il comma 1, è inserito il seguente comma:

"1-bis. Limitatamente alle attività di gioco con vincita in denaro, esercitate in forma non prevalente, le prescrizioni relative alla sola localizzazione e distanze, di cui all'art. 6 che precede, se non previste da altre vigenti norme anche regolamentari, entrano in vigore, per le attività già regolarmente avviate, decorsi anni 5 (cinque) dalla pubblicazione all'Albo Pretorio digitale del Comune di Napoli della delibera che ne ha previsto l'assoggettamento al presente Regolamento."

Il Presidente cede la parola al Vicesindaco che ha chiesto di intervenire.

Il Vicesindaco ringrazia il Consiglio comunale per aver approvato alla all'unanimità una delibera storica, la prima in Italia che interviene anche in materia di regolazione dei corner. Ringrazia per il lavoro corale svolto, dal consigliere Buono, dai Dirigenti del SUAP e Polizia Amministrativa, con il Capo Staff dell'Assessore Monica Buonanno, Alfonso Sperandeo, con la collaborazione del Segretario Generale e del Presidente della Commissione.

Il consigliere Buono chiede che venga posta in votazione l'esecuzione immediata del provvedimento.


Il consigliere Solombrino si associa ai ringraziamenti fatti dall'Assessore per il buon lavoro svolto.

Il Presidente così come richiesto, propone al Consiglio, di dichiarare immediatamente eseguibile per l'urgenza la deliberazione adottata. In base all'esito della votazione ed assistito dagli scrutatori accerta e dichiara che il Consiglio ha dichiarato alla unanimità, ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del T.U. 267/2000, la deliberazione adottata immediatamente eseguibile per l'urgenza.

Si allega, quale parte integrante del presente provvedimento i seguenti documenti:

- deliberazione di Iniziativa consiliare n.197 del 09.05.2018, composta di n.25 pagine progressivamente numerate;
- documento comprensivo degli emendamenti a firma del presidente Solombrino;
- parere di regolarità tecnica sulle proposte emendative ;
- osservazioni del Segretario del Segretario Generale sulle proposte emendative.
- Testo coordinato del Regolamento Sale Gioco e Giochi Leciti con gli emendamenti approvati, composto di n.11 pagine progressivamente numerate .

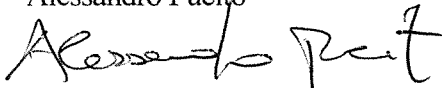
Il contenuto del presente atto rappresenta l'estratto delle dichiarazioni riportate integralmente nel resoconto stenotipico, depositato presso la Segreteria del Consiglio.


Il Dirigente
dott.ssa Enrichetta Barbati



Il Coordinatore
dott. Giuseppe Scalfaro

Vista la suindicata dichiarazione di conformità, il presente verbale viene sottoscritto come appresso:

Il Presidente del Consiglio comunale
Alessandro Fucito



Il Segretario Generale
dott.ssa Patrizia Magnoni



Deliberazione di C. C. n. 6 del 15/3/2019 composta da n. 6 progressivamente numerate, nonché da allegati, costituenti parte integrante, di complessive pagine 63, separatamente numerate.

Si attesta:

che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il 22/3/2019 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni (comma 1, art. 124 del D.L.vo 267/2000).

Il Responsabile Paolo Amato

Il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4, art. 134 D.L.gs. 267/2000 è comunicato con nota n. 249326 del 15/3/2019 a:

Vice Sindaco Pierini Dott. Grimaldi Dott. me Blasio Dott. me Romi

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Constatato che sono decorsi i dieci giorni dalla pubblicazione si dà atto che la presente deliberazione è divenuta da oggi esecutiva, ai sensi del comma 3, art. 134 del D.L.vo 267/2000.

Addi

Il Dirigente del Servizio Segreteria del
Consiglio e Gruppi consiliari

Il presente provvedimento viene assegnato ai Servizi competenti attraverso l'applicativo *e-grammata* per le procedure attuative:

Addi

Il Dirigente del Servizio Segreteria del Consiglio
e Gruppi consiliari

Attestazione di conformità

(da utilizzare e compilare, con le diciture del caso, solo per le copie conformi della presente deliberazione)

La presente copia, composta da n. pagine, progressivamente numerate, è conforme all'originale della deliberazione di Consiglio comunale n. del

☐ divenuta esecutiva in data(1);

Gli allegati, costituenti parte integrante, composti da n. progressivamente numerate:

☐ sono rilasciati in copia conforme unitamente alla presente (1);

☐ sono visionabili in originale presso l'archivio in cui sono visionabili (1). (2);

Il Funzionario responsabile

(1) Barrare le caselle delle ipotesi ricorrenti.

(2) La Segreteria del Consiglio e Gruppi consiliari indicherà l'archivio presso cui gli atti sono depositati al momento della richiesta di visione.



COMUNE DI NAPOLI

Dipartimento Consiglio Comunale
Servizio Segreteria del Consiglio Comunale e Gruppi Consiliari

ALLEGATI COSTITUENTI PARTE

INTEGRANTE DELLA

DELIBERAZIONE DI C.C.

N° 6 DEL 15/3/2019

12/818

27 DIC. 2018

4
Prot. n. 187 del 9 maggio 2018

OGGETTO: PROPOSTA DI MODIFICA DEL "REGOLAMENTO SALE DA GIOCO E GIOCHI LECITI"
APPROVATO CON DELIBERA CONSILIARE N. 74 DEL 21.12.2015

PREMESSO CHE

- L'attività di raccolta e commercializzazione di scommesse sportive è attualmente disciplinata, nell'ambito territoriale del Comune di Napoli, dal *"Regolamento Sale da Gioco e Giochi Leciti"* approvato con Delibera del C.C. n. 74 del 21.12.2015, e successive ordinanze sindacali n. 1 del 4.4.2016, n. 2 del 1.6.2016 e n. 1 del 23.10.2017.
- Le prescrizioni orarie, nonché le disposizioni relative alle distanze dai luoghi sensibili previste agli artt. 6, 7 e 17 del Regolamento in parola trovano applicazione unicamente con riferimento alle c.d. "sale giochi", tali definite dall'art. 5 dello stesso.
- Ai sensi dell'art. 5 del predetto Regolamento, infatti, la definizione di *"sala giochi"* è la seguente: *"un esercizio composto da uno o più locali, la cui attività prevalente sia mettere a disposizione della clientela una gamma di giochi leciti (biliardo, apparecchi automatici e semiautomatici da gioco di vario tipo, bowling ecc.) e altre apparecchiature per intrattenimento (ad esclusione di quelle che possono configurarsi quale forma di spettacolo) quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: sale dedicate alle VTL, sale scommesse, sale bingo negozi dedicati al gioco"*.
- Per effetto della norma sopra richiamata, non sono soggette alle prescrizioni del Regolamento comunale tutte quelle attività di raccolta e commercializzazione di scommesse che operano sotto forma di *"corner"*, (ossia come attività secondaria o accessoria). Nel dettaglio, i *"corner"* fanno parte di attività commerciali comuni – cartolerie, bar, tabacchi, internet point – nell'ambito delle quali è svolta, *a latere e in forma non prevalente*, l'attività di raccolta e commercializzazione di scommesse sportive.
- Diversamente dalle Sale Giochi, nei *corner* - salvo che non vi sia una separazione fisica tra ambienti dedicati all'attività prevalente (bar, cartoleria, tabacchi, internet point) – non può essere vietato l'accesso ai minori di anni 18.

- Le prescrizioni regolamentari, nell'ambito applicativo come definito dalla formulazione attuale che indica esclusivamente le "sale giochi", impediscono il pieno perseguimento delle finalità (contrasto alla diffusione del GAP) per le quali il regolamento è stato approvato dall'Amministrazione comunale.
- Si è invero assistito ad un fenomeno, incrementale, di diffusione nel territorio cittadino dei corner, anche per il tramite della riconversione delle attività da Sale Giochi a Corner, soluzione prescelta alla luce della lacuna dell'attuale regolamento, e che finisce per vanificare la ratio ispiratrice la disciplina regolatoria posta dal Comune di Napoli.
- Infatti, l'esercizio delle attività regolate dal Regolamento "Sale Giochi e Giochi Leciti" - per il tramite dei corner - sfugge alle rilevanti limitazioni contenute nell'atto regolamentare che non contempla analoghe prescrizioni per tale tipologia di esercizio, nel cui ambito viene di fatto espletata la raccolta di gioco lecito.
- Le Sale Giochi restano, di contro, soggette alle prescrizioni regolamentari e ciò concreta una manifesta violazione del principio di eguaglianza e di razionalità, nonché grave alterazione della libera concorrenza tra attività identiche.
- In buona sostanza, attività di fatto identiche (agenzie di scommesse sportive ed ippiche e "corner") sono disciplinate in modo diversificato, dettando per le prime, limiti orari e distanziali, e lasciando fuori dell'ambito di applicazione di tali prescrizioni i secondi, ancorché gerenti la medesima attività.
- La modifica dell'art. 5 del Regolamento Sale da Gioco e Giochi Leciti che s'intende proporre è volta al superamento delle criticità suesposte e comporterebbe la riformulazione della norma regolamentare nei termini che seguono: *"è sala pubblica da gioco, in seguito denominata anche "sala giochi", un esercizio composto da uno o più locali, la cui attività prevalente sia quella di mettere a disposizione della clientela una gamma di giochi leciti (biliardo, apparecchi automatici o semiautomatici da gioco di vario tipo, bowling ecc.) e altre apparecchiature per intrattenimento, (ad esclusione di quelle che possano configurarsi quale forma di spettacolo) quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: sale dedicate alle VLT, sale scommesse, sale bingo negozi dedicati al gioco, punti gioco (cosiddetti corner), punti di raccolta e ogni altro esercizio commerciale che svolte attività soggetta all'autorizzazione di cui all'art. 88, ovvero agli artt. 86*

e 110, c. 6 e 7 del TULPS”.

– La ri-formulazione testuale di cui sopra lascia inalterato il resto del regolamento comunale e consente, però, un'applicazione omogenea e uniforme dello stesso (con applicazione sia alle sale dedicate che ai corner), con ciò superando gli effetti discriminatori e distorsivi della concorrenza innanzi indicati.

– L'introduzione nella definizione contenuta all'art. 5 della locuzione *“punti gioco (cosiddetti corner), punti di raccolta e ogni altro esercizio commerciale che svolte attività soggetta all'autorizzazione di cui all'art. 88, ovvero agli artt. 86 e 110, c. 6 del TULPS”* è volta a chiarire ulteriormente che le previsioni del regolamento trovano applicazione nei confronti di tutte le attività siano esse prevalenti o meno, oppure assentite a seguito di sanatoria per la emersione del gioco disposta con le leggi finanziarie dello Stato di anno in anno approvate.

– Tale modifica, peraltro, consente un più diffuso controllo sul territorio delle attività regolate, nonché una maggiore efficacia delle misure di contrasto al GAP in piena coerenza con i principi sanciti, dal Decreto Balduzzi, dai commi 197- 202 dell'art. 1 della l.r. n. 16/2014 nonché da ultimo, dal Regolamento Comunale.

– In breve, la proposta di modifica del regolamento comunale, e segnatamente dell'art. 5, è coerente con le finalità che l'Amministrazione comunale ha inteso perseguire con l'approvazione del regolamento; e ciò in un'ottica di riduzione e piena regolamentazione dell'offerta del gioco lecito sul territorio cittadino.

– L'applicazione uniforme delle misure distanziali ex art. 6 del Regolamento impedirà, dalla data di entrata in vigore della modifica regolamentare, l'indiscriminata apertura di “cripto agenzie” di scommesse operanti per il tramite di tabaccherie, cartolerie e internet point.

– E tanto anche con riferimento alle limitazioni orarie di cui all'art. 17 e alle successive ordinanze sindacali attuative della norma medesima che, nell'attuale contesto regolamentare, **non trovano applicazione con riferimento ai corner,** vanificando gli sforzi dell'Amministrazione comunale diretti a definire una disciplina oraria che consenta, da un lato, l'utile prosecuzione dell'attività imprenditoriale e, dall'altro, la tutela dei minori e delle fasce di popolazione più esposte al rischio GAP.

– La modifica regolamentare proposta è opportuna tenuto conto dell'assenza di definizione

regolamentare della nozione di "attività prevalente", per cui, e quanto ai corner, le attività principali (tabaccherie, cartolerie e *internet point*) frequentemente non hanno il carattere della prevalenza rispetto all'attività di "corner".

– La modifica proposta consente, dunque, di colmare anche tale vuoto normativo del regolamento comunale e che ha comportato, a fini meramente elusivi della disciplina regolamentare, la diffusione di "corner" sul territorio cittadino, ossia di esercizi di fatto gerenti quale attività principale l'erogazione di gioco lecito, e che, non soggetti ad alcuna limitazione né oraria né distanziale, vanificano i fini perseguiti dall'Amministrazione comunale con l'approvazione del regolamento Sale Giochi e Giochi Leciti.

– L'art. 17 del Regolamento in parola stabilisce, altresì, il limite massimo giornaliero di 8 (otto) ore per l'apertura delle attività delle sale da gioco;

– per effetto delle richiamate ordinanze sindacali:

(a) l'orario di attività delle sale giochi è fissato dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e dalle ore 18:00 alle ore 23:00;

(b) nelle fasce orarie A) o B) come definite con ordinanza sindacale n. 1/2017, per gli operatori che aderiscono al modulo sperimentale di cui all'ordinanza medesima;

– Anche con riferimento alla collocazione effettiva delle attività di raccolta e commercializzazione di scommesse sportive, il Regolamento comunale non reca alcuna distinzione tra sale ove sono presenti apparecchiature da gioco con vincita in denaro e sale di raccolta e commercializzazione di scommesse prive di tali strumenti;

– Attesa la proposta di modifica dell'art. 5 come sopra delineata, la contestuale modifica dell'art. 17 del regolamento, comporterebbe:

– per un verso, una maggiore coerenza tra gli orari di esercizio e le attività di raccolta e commercializzazione di scommesse pubbliche;

– per altro verso, consentirebbe nel fine settimana una continuità di esercizio anche per gli altri esercizi disciplinati dal regolamento che, pur restando nel limite delle 56 ore settimanali, possono programmare in modo più efficiente la propria attività.

– A mero titolo di esempio, si evidenzia che con riferimento all'attività di raccolta e

commercializzazione delle scommesse sportive, gli orari dei palinsesti sportivi sono definiti da enti e federazioni nazionali e sopranazionali e sono i seguenti:

Serie A:

- venerdì dalle 20:45;
- sabato dalle 15:00 alle 20:45;
- domenica 12:30 alle 20:45;
- lunedì 20:45;
- martedì e mercoledì (in caso di turni infrasettimanali) 18:00 e 20:45.

Champions League ed Europa League

- martedì, mercoledì e giovedì dalle 19:00 alle 21:05.

Altri campionati Europei di calcio

- sabato e domenica dalle 12:00 alle 21:00;
- venerdì e lunedì dalle 18:00 alle 21:00.

Ciclismo

- tutti i pomeriggi dalle 12:00 alle 18:00.

Altre discipline sportive (Formula 1, Golf, vela, basket, pallavolo etc. etc.)

- sabato dalle 12:00 alle 20:00;
- domenica dalle 12:00 alle 20:00.

Ippica

- nel periodo scolastico, tutti i giorni (dal lunedì alla domenica) dalle 12:00 alle 19:30;
- nel periodo non scolastico, tutti i giorni (dal lunedì alla domenica) dalle 15:30 alle 22:30;

Ippica estera

- nel periodo scolastico, tutti i giorni (dal lunedì alla domenica) dalle 12:00 alle 19:30;
- nel periodo non scolastico, tutti i giorni (dal lunedì alla domenica) dalle 15:30 alle 22:30.

CONSIDERATO CHE

- l'art. 1, comma 201,, della l.r. n. 16/2014 prevede che i Comuni, al fine di promuovere misure volte alla prevenzione, alla riduzione del rischio nonché al contrasto ed alla dipendenza dal GAP, "possono dettare, nel rispetto delle pianificazioni di cui all'articolo 7, comma 10, del decreto-

9
legge 13 settembre 2012, n. 158, [...] previsioni urbanistico-territoriali in ordine alla localizzazione delle sale da gioco”;

- il D.L. n. 158/2012 (c.d. Decreto Balduzzi) all’art. 7, comma 10, richiamato dalla norma regionale, successivamente convertito in Legge, 8 novembre 2012, n. 189 «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», dispone che l’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato *“provvede a pianificare forme di progressiva ricollocazione dei punti della rete fisica di raccolta del gioco praticato mediante gli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931”*;
- dunque sia il legislatore nazionale che la norma regionale, hanno riconosciuto agli Enti locali il potere di disciplinare i giochi con vincita in danaro svolti mediante apparecchi ex art. 110 e 86 del TULPS, ritenendo rilevante - ai fini della prevenzione del Gioco d’Azzardo Patologico (GAP) - l’esercizio della potestà regolamentare su base territoriale;
- nulla è stato disposto dal legislatore nazionale e dalla norma regionale con riferimento alla attività di raccolta e commercializzazione di scommesse sportive operata senza l’utilizzo di apparecchi elettronici;

ATTESO CHE

- la Giurisprudenza Amministrativa (Cons. Stato, sez. IV, 8.6.2017, n. 2598 e T.A.R. Lombardia, Milano, sez. I, 13.3.2015, n. 706) ha concluso *“...che non è del tutto arbitrario affermare che gli apparecchi di cui all’art. 110 commi 6 e 7 del Tulp (tra cui, in particolare, slot machine e videolottery) paiono i più insidiosi nell’ambito del fenomeno della ludopatia, in quanto, a differenza dei terminali per la raccolta delle scommesse, implicano un contatto diretto ed esclusivo tra l’utente e la macchina, senza alcuna intermediazione umana volta a disincentivare, per un normale meccanismo psicologico legato al senso del pudore, l’ossessione del gioco, specie nella fase iniziale del processo di dipendenza patologica”* e che *“non si può negare che tra le due attività (gioco con apparecchio tipo slot/ raccolta scommesse su eventi futuri) esiste una certa differenza di base”*;
- la differente lesività, ai fini della prevenzione della ludopatia, delle sale di raccolta rispetto alle attività con installazione di Slot e VLT, e apparecchiature di cui all’art. 110, commi 6 e 7, del

T.U.L.P.S. giustifica una differenziazione tra la disciplina degli orari di apertura delle prime rispetto alle seconde;

- lo scorso 7 settembre 2017 è stata raggiunta in sede di Conferenza Unificata l'intesa volta al riordino della disciplina dei giochi leciti;
- nell'ambito di detta intesa è stato affermato e condiviso il principio secondo cui compete agli Enti locali – al fine di intensificare la prevenzione e la lotta Alle ludopatie – adottare criteri e strumenti di contrasto tenendo conto comunque delle attività già esistenti sul territorio;
- le associazioni di categoria degli operatori del settore della raccolta e commercializzazione di scommesse, hanno rappresentato che l'attuale disciplina oraria è inconciliabile con i tempi di diffusione degli eventi sportivi sui quali vengono raccolte e commercializzate le scommesse;
- per la natura peculiare dell'attività di raccolta e commercializzazione delle scommesse sportive – come rilevato dalla giurisprudenza amministrativa – l'Amministrazione può prevedere l'adozione di orari differenziati di apertura che tengano conto degli eventi sportivi commercializzati;
- le modifiche all'assetto orario che si intende proporre sono in linea con le previsioni normative dell'art. 17 del Regolamento Sale da Gioco e Giochi Leciti, approvato con Delibera C.C. n. 74 del 21.12.2015, in quanto restano comunque contenute nel limite di otto ore di apertura giornaliera ivi previsto.

VISTI

- il Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante *"Approvazione del Testo Unico delle leggi di pubblica Sicurezza"*;
- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 27/7/2011, recante *"Determinazione dei criteri e parametri numerico quantitativi per l'installabilità di apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6 del T.U.L.P.S."*;
- l'art. 1, commi da 197 a 202 della L.R. Campania n. 16/2014, avente ad oggetto misure volte alla prevenzione, alla riduzione del rischio nonché (al contrasto ed) agli interventi di cura per (al)la dipendenza dal gioco d'azzardo patologico anche in osservanza delle indicazioni dell'O.M.S. e della Commissione europea sui rischi del gioco d'azzardo;

– l'art. 50, comma 7 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., recante *"Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"*;

– gli artt. 1, 5 e 17 del Regolamento *"Sale da gioco e giochi leciti"*, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 74 del 21/12/2015;

Per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate,

PROPONE

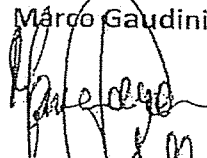
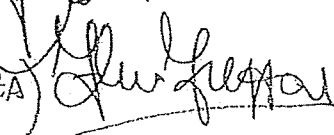
- 1) di modificare e integrare il testo dell'art. 5 del Regolamento Sale da Gioco e Giochi Leciti, approvato con Delibera del Consiglio Comunale n.74 del 21.12.2015, come segue:
 - a) dopo la parola *attività* viene eliminata la parola *prevalente*
 - b) dopo la locuzione *negozi dedicati al gioco* viene aggiunto il periodo: *punti gioco (cosiddetti corner), punti di raccolta e ogni altro esercizio commerciale che svolge attività soggetta all'autorizzazione di cui all'art. 88, ovvero agli artt. 86 e 110, c. 6 e 7 del TULPS;*

- 2) di modificare e integrare il testo dell'art. 17, comma 1, del Regolamento Sale da Gioco e Giochi Leciti, approvato con Delibera del Consiglio Comunale n.74 del 21.12.2015 come segue:

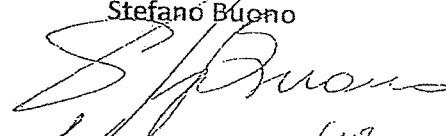
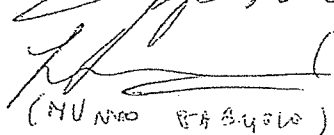
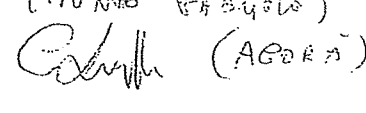
"1. Ai sensi dell'art. 50, comma 7 del vigente TUEL, gli orari delle attività delle "sale giochi", come definite nel precedente art. 5, sono fissati nel limite massimo settimanale di 56 (cinquantasei) ore, salvo diversa determinazione del Sindaco nell'esercizio dei poteri previsti dalla legge.

Gli orari delle attività delle sale giochi sono articolati – nel rispetto del limite massimo settimanale di 56 (cinquantasei) ore – secondo la Tabella allegata al presente Regolamento sotto la lettera A)."

Il Consigliere
Marco Gaudini


(FULVIO-FREZZA)

(MARCELLO GAUDINI)

Il Consigliere
Stefano Buono


(STEFANO BUONO)

(NUNZIO BIFULCO)

(AGOSTINO)

ALLEGATO A

A. nel periodo dal 15.9 al 15.6 (ossia il c.d. Periodo Scolastico)

	Apertura Mattina	Chiusura Mattina	Apertura Pomeridiana	Chiusura Pomeridiana
Lunedì	//	//	15:00	20:30
Martedì	10:00	12:00	15:00	20:45
Mercoledì	10:00	12:00	15:00	20:45
Giovedì	10:00	12:00	15:00	20:45
Venerdì	10:00	12:00	15:00	20:45
Sabato	10:00	//	//	20:45
Domenica	10:00	//	//	20:45

B. nel periodo dal 16.6 al 14.9 (ossia il c.d. Periodo Non Scolastico)

	Apertura Mattina	Chiusura Mattina	Apertura Pomeridiana	Chiusura Pomeridiana
Lunedì	//	//	16:50	22:30
Martedì	10:00	12:00	16:30	22:30
Mercoledì	10:00	12:00	16:30	22:30
Giovedì	10:00	12:00	16:30	22:30
Venerdì	10:00	12:00	16:30	22:30
Sabato	10:00	13:00	16:00	22:30
Domenica	10:00	13:00	16:00	22:30

Di seguito si elencano, in via del tutto esemplificativa e non esaustiva, i maggiori avvenimenti sportivi con riferimento ai quali è possibile esercitare attività di raccolta e commercializzazione di scommesse sportive.

Serie A:

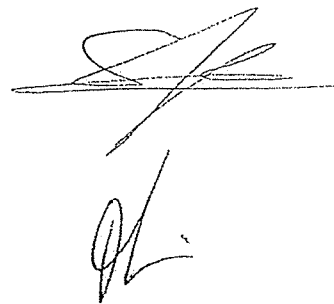
- venerdì dalle 20:45;
- sabato dalle 15:00 alle 20:45;
- domenica 12:30 alle 20:45;
- lunedì 20:45;
- martedì e mercoledì (in caso di turni infrasettimanali) 18:00 e 20:45.

Champions League ed Europa League

- martedì, mercoledì e giovedì dalle 19:00 alle 21:05.

Altri campionati Europei di calcio

- sabato e domenica dalle 12:00 alle 21:00;
- venerdì e lunedì dalle 18:00 alle 21:00.

Ciclismo


- tutti i pomeriggi dalle 12:00 alle 18:00.

Altre discipline sportive (Formula 1, Golf, vela, basket, pallavolo etc. etc.)

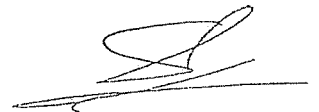
- sabato dalle 12:00 alle 20:00;
- domenica dalle 12:00 alle 20:00.

Ippica

- nel periodo scolastico, tutti i giorni (dal lunedì alla domenica) dalle 12:00 alle 19:30;
- nel periodo non scolastico, tutti i giorni (dal lunedì alla domenica) dalle 15:30 alle 22:30;

Ippica estera

- nel periodo scolastico, tutti i giorni (dal lunedì alla domenica) dalle 12:00 alle 19:30;
- nel periodo non scolastico, tutti i giorni (dal lunedì alla domenica) dalle 15:30 alle 22:30;

Regolamento attuale	Regolamento EMENDATO
<p>ART. 5 DEFINIZIONE DI SALA PUBBLICA DA GIOCO</p> <p>1. Si intende per sala pubblica da gioco, in seguito denominata anche "sala giochi", un esercizio composto da uno o più locali, la cui attività prevalente sia mettere a disposizione della clientela una gamma di giochi leciti (biliardo, apparecchi automatici o semiautomatici da gioco di vario tipo, bowling ecc.) e altre apparecchiature per intrattenimento, (ad esclusione di quelle che possano configurarsi quale forma di spettacolo) quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: sale dedicate alle VLT, sale scommesse, sale bingo negozi dedicati al gioco.</p>	<p>ART. 5 DEFINIZIONE DI SALA PUBBLICA DA GIOCO</p> <p>1. Si intende per sala pubblica da gioco, in seguito denominata anche "sala giochi", un esercizio composto da uno o più locali, la cui attività <u>prevalente</u> sia mettere a disposizione della clientela una gamma di giochi leciti (biliardo, apparecchi automatici o semiautomatici da gioco di vario tipo, bowling ecc.) e altre apparecchiature per intrattenimento, (ad esclusione di quelle che possano configurarsi quale forma di spettacolo) quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: sale dedicate alle VLT, sale scommesse, sale bingo negozi dedicati al gioco, punti gioco (cosiddetti corner), punti di raccolta e ogni altro esercizio commerciale che svolge attività soggetta all'autorizzazione di cui all'art. 88, ovvero agli artt. 86 e 110, c. 6 e 7 del TULPS</p>
<p>Art. 17 ORARI</p> <p>1. Anche ai sensi dell'art. 50, comma 7 del vigente TUEL l'orario di attività delle sale da gioco è dalle 09,00 alle 12,00 e dalle 18,00 alle 23,00 di tutti i giorni, festivi compresi e salvo diversa determinazione del Sindaco ell'esercizio dei poteri previsti dalla legge.</p>	<p>Art. 17 ORARI</p> <p>1. Anche ai sensi dell'art. 50, comma 7 del vigente TUEL, <u>gli orari delle attività delle "sale giochi", come definite nel precedente art. 5, sono fissati nel limite massimo settimanale di 56 (cinquantasei) ore, salvo diversa determinazione del sindaco nell'esercizio dei poteri previsti dalla legge.</u> Gli orari delle attività delle sale giochi sono articolati – nel rispetto del limite massimo settimanale di 56 (cinquantasei) ore – secondo la Tabella allegata al presente regolamento sotto la lettera A).</p>

COMUNE DI NAPOLI

Direzione Sviluppo economico, Ricerca e mercato del lavoro
Servizio SUAP

PG/2018/663822

Napoli, 18 luglio 2018

Al Sig. Segretario Generale

Al Sig. Dirigente dell'Avvocatura Comunale – A.L.A.

Al Sig. Dirigente del Servizio Segreteria del Consiglio
Comunale e Gruppi Consiliari

e, p.c.

Al Sig. Sindaco

Al Sig. Assessore al Bilancio, Lavoro e AA. EE.

Al Sig. Direttore Generale

Al Sig. Direttore Centrale Sviluppo Economico

Al Sig. Direttore Centrale Servizi Finanziari

Al Sig. Dirigente del Servizio Autonomo Polizia
Locale

LORO SEDI

Oggetto: Proposta di deliberazione di iniziativa consiliare: prot. 197 del 9/5/2018 – Proposta di modifica del "Regolamento sale da gioco e giochi leciti", approvato con delibera di C.c. n. 74 del 21/12/2015.

In riferimento alla proposta di deliberazione di iniziativa consiliare in oggetto e preso atto di quanto dedotto dal Segretario Generale e dall'Avvocatura comunale – Area Legale Amministrativa, rispettivamente con note prot. n. PG/2018/533879 dell'11/6/2018 e PG/2018/557228 del 18/06/2018, si formulano le seguenti osservazioni, precisando, preliminarmente, che esse, ancorchè investano profili non solo di legittimità ma anche di opportunità, rispondono alla necessità di non tradire le finalità delle azioni messe in campo dall'Amministrazione comunale tutta (Sindaco, Consiglio comunale, Assessori e Servizi) dal 2013 ad oggi.

Soccorre, inoltre, nella stesura del presente scritto, la lettura di due recentissime Sentenze del Consiglio di Stato, Sezione Quinta, la n. 4145/2018 e la n. 4147/2018, entrambe depositate lo scorso 6 luglio, con le quali sono state ritenuti infondati e, pertanto, respinti tutti i motivi di appello presentati da due concessionarie di sale bingo, la "Jackpotalto" S.r.l. e la "Napoli Bingo" S.r.l., avverso altrettante Sentenze del TAR Campania che, lo scorso anno, si era pronunciato nel senso di non ritenere accoglibili le loro richieste di annullamento sia del "Regolamento Sale da gioco e giochi leciti" sia dell'Ordinanza del Sindaco di Napoli (la n. 387/2016) in materia di limiti orari di funzionamento delle sale gioco. Dopo il TAR, quindi,

12

anche la Suprema Corte Amministrativa, ha affermato la piena legittimità dell'attuale disciplina del Comune di Napoli in materia di sale da gioco.

Passando all'esame della proposta, si rileva che essa intende novellare il Regolamento di cui alla Delibera di C.C. n. 74 del 21/12/2015 sotto due aspetti: con il primo si assoggettano alla disciplina prevista dal Regolamento anche i cd. corner, ossia le attività di raccolta scommesse esercitate in modo non esclusivo e in ogni caso accessorio in locali tipo bar, tabaccherie ed altri esercizi commerciali mentre con il secondo si modificano, limitatamente alle sole agenzie per la raccolta scommesse, gli orari di apertura al pubblico, introducendo una specifica disciplina, differenziata per giorni della settimana e periodi dell'anno.

1) Quanto all'assoggettamento dei "corner" alle norme previste dall'ordinamento del Comune di Napoli, la scrivente non può che esprimere parere favorevole atteso che esso è in linea con l'obiettivo dell'Amministrazione di ridurre, per quanto possibile, l'offerta del gioco in città, laddove, attualmente, l'esenzione di tale attività dalla disciplina autorizzatoria ed oraria determina, durante gli orari di chiusura delle sale "dedicate", una potenziale "migrazione" dei giocatori verso i corner, vanificando l'effetto di impedire ai giocatori di scommettere nelle fasce orarie "di rispetto".

Confortano tale orientamento le richiamate decisioni dei giudici del Consiglio di Stato, che, proprio a proposito dei "corner" e ancorchè la materia non fosse oggetto di contenzioso, osservano che "[...] anche in esercizi non dedicati esclusivamente al gioco, come bar, tabaccherie ed altri simili locali, il concreto atteggiarsi della propensione al gioco possa essere assumere una dimensione non residuale rispetto all'attività principale ed essere fonte di rischi per la salute pubblica [...]" e che, al riguardo, gli obiettivi perseguiti dal Comune attraverso la regolamentazione del gioco "[...] possano essere meritevoli e bisognosi di ulteriori e anche più intensi interventi [...]".

2) Per quanto concerne, invece, la modifica degli orari di apertura per le sole agenzie di raccolta scommesse, corre l'obbligo di rappresentare che, dal punto di vista della legittimità della proposta, nella fattispecie, la competenza del Consiglio comunale sarebbe limitata ad individuare, quale atto di indirizzo, una cornice regolamentare in materia di orari di apertura degli esercizi pubblici e commerciali.

Pertanto, quand'anche vogliano considerarsi degli orari così dettagliati come quelli proposti una "cornice regolamentare", come già accaduto in sede di applicazione della stesura originaria del Regolamento, competerà al Sindaco, nell'ambito dei poteri conferitigli dall'ordinamento e laddove ne ricorrano i presupposti di fatto e di diritto, attivare l'indirizzo

espresso dal Consiglio, traducendo, attraverso una propria ordinanza, la predetta cornice in norma cogente.

Non può, poi, tacersi la palese disparità di trattamento che l'introduzione di tale disciplina oraria determinerebbe rispetto alle altre tipologie di sale da gioco (sale bingo, sale VTL, ecc.), le quali, al pari delle agenzie per la raccolta scommesse, hanno sempre lamentato che gli orari introdotti dall'O.S. n. 387/2016 sono fortemente lesivi dei loro interessi economici (cfr. note prot. n. PG/2018/0262023 del 3/6/2017 e n. PG/2018/0620796 del 3/8/2017 del gruppo di lavoro costituito con O.d.S. del Direttore Generale n. 14 del 18/10/2016). Tale disparità di trattamento esporrebbe, verosimilmente, l'Amministrazione comunale a nuovi ricorsi giurisdizionali da parte dei gestori delle sale escluse dal beneficio.

Altro elemento da prendere in considerazione nell'orientare la discrezionalità dell'Amministrazione comunale nell'adottare il provvedimento in esame è la circostanza che le modifiche orarie proposte consentirebbero, in alcuni giorni della settimana, un'apertura continuativa delle agenzie per la raccolta scommesse (ossia senza interruzione tra fascia antimeridiana e pomeridiana); ciò in contrasto con l'orientamento costantemente espresso dalla ASL Napoli 1, Coordinamento Dipendenze, in seno al citato gruppo di lavoro circa la necessità di assicurare una pausa oraria nell'offerta del gioco. Ciò perché, come evidenziato anche dai giudici di Palazzo Spada, proprio l'avventore tipo, che passa lunghi periodi della giornata attardandosi a giocare, rappresenta il prototipo del giocatore "fragile", a rischio di dipendenza, per il quale la lunga sosta nelle sale da gioco può divenire primario e deviante interesse di vita.

A deporre in senso dubitativo nei confronti della nuova disciplina oraria sono, del resto, le stesse Sentenze del Consiglio di Stato, le quali hanno respinto, in quanto infondato, anche il motivo di ricorso secondo il quale le fasce orarie previste dall'Ordinanza sindacale renderebbero impossibili determinate tipologie di scommesse, ad esempio quelle sulle corse ippiche o sulle partite di calcio, che si svolgono proprio negli orari in cui è inibita l'apertura al pubblico.

Questa, ad avviso della scrivente, la ricostruzione della questione sottoposta, ferma restando, come detto, la facoltà dell'Amministrazione comunale di adottare comunque il provvedimento in esame, nella formulazione ritenuta più opportuna e fatte salve, in ogni caso, le valutazioni che saranno espresse dagli organi deputati ad intervenire nella procedura di approvazione della proposta stessa.

Cordialmente

Il Dirigente
Dott.ssa Maria Grazia Blasio

Blasio

COMUNE DI NAPOLI

Direzione Sviluppo economico, Ricerca e mercato del lavoro
Servizio SUAP

PG/2018/665709

Napoli, 18 luglio 2018

Al Sig. Segretario Generale

Al Sig. Dirigente dell'Avvocatura Comunale - A.L.A.

Al Sig. Dirigente del Servizio Segreteria del Consiglio
Comunale e Gruppi Consiliari

e, p.c.

Al Sig. Sindaco

Al Sig. Assessore al Bilancio, Lavoro e AA. EE.

Al Sig. Direttore Generale

Al Sig. Direttore Centrale Sviluppo Economico

Al Sig. Direttore Centrale Servizi Finanziari

Al Sig. Dirigente del Servizio Autonomo Polizia
Locale

LORO SEDI

Oggetto: Proposta di deliberazione di iniziativa consiliare: prot. 197 del 9/5/2018 – Proposta di modifica del "Regolamento sale da gioco e giochi leciti", approvato con delibera di C.c. n. 74 del 21/12/2015. Precisazione. Rif. nota PG/2018/663822 del 18/7/2018

Facendo seguito alla nota prot. n. PG/2018/663822 del 18/7/2018 di pari oggetto si precisa che la proposta di modifica della disciplina oraria, pur riguardando tutte le sale da gioco, come definite dal Regolamento di cui alla Delibera di C.C. n. 74 del 21/12/2015, viene avanzata, in via prevalente, per rendere coerenti gli orari di apertura con quelli di inizio delle competizioni sportive oggetto di commercializzazione delle scommesse, come si evince dalle motivazioni del provvedimento.

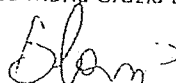
Tale precisazione non altera, sostanzialmente, quanto espresso nella richiamata nota, sia per quanto concerne la competenza dell'organo consiliare in materia di orari di apertura degli esercizi pubblici e commerciali sia per quanto concerne l'opportunità, più volte ribadita in seno al gruppo di lavoro costituito con O.d.S. del Direttore Generale n. 14 del 18/10/2016, di prevedere, sempre e comunque, una sospensione dell'offerta del gioco tra fascia oraria antimeridiana e pomeridiana; opportunità, quest'ultima, ripresa anche dal Consiglio di Stato nelle citate pronunce, laddove ritiene rischiosa la lunga sosta nelle sale da gioco del giocatore con maggiore fragilità.

Andrebbe, infine precisato, che gli orari dei cd. "corner" si intendono svincolati da quelli degli esercizi in cui essi sono ospitati, non potendo la disciplina comunale sul gioco condizionare gli orari di apertura al pubblico dell'attività prevalente.

Cordialmente

Il Dirigente

Dott.ssa Maria Grazia Blasio






COMUNE DI NAPOLI

Servizio Autonomo Avvocatura
Area Legale Amministrativa

Prot.

PG/2018/682425

CONAM 1196



19

Napoli, li

24/7/18

Al Segretario Generale

e p.c. All'Assessore al Bilancio, Lavoro e Attività
Economiche

Al Direttore Centrale Servizi Finanziari

Al Servizio Segreteria del Consiglio
Comunale e Gruppi Consiliari

Al Servizio Autonomo Polizia Locale

Al Servizio SUAP

Al Servizio Polizia Amministrativa

Oggetto: proposta di deliberazione di iniziativa consiliare: prot. n.197 del 9/5/2018 –
Proposta di modifica del "Regolamento sale da gioco e giochi leciti".
Approvato con delibera di C.C. n.74 del 21/12/2015 – Conam 1196

Si fa seguito e riferimento alla vs. prot. n.650631 del 13/07/2018 ed alla nota prot. n.663822 del 18/07/2018 con il quale il Servizio SUAP, all'esito della disamina della proposta di deliberazione indicata in oggetto, nel mentre ha espresso parere favorevole alla estensione della disciplina regolamentare ai c.d. "corner", ha elencato una serie di criticità concernenti la rimodulazione degli orari di apertura delle sale da gioco.

Si richiama, in particolare, l'attenzione, sui rilievi del SUAP concernenti la sfera di competenza dell'organo consiliare, che l'art. 50, comma 7 del TUEL limita ad un'attività di mero indirizzo, e, soprattutto, sui profili di contraddittorietà e disparità di trattamento che potrebbero discendere dalla modifica regolamentare.

La precedente disciplina ha coinvolto l'Ente in un nutrito ed articolato contenzioso che, sebbene in buona parte ancora pendente, di recente è stato interessato dall'intervento delle prime sentenze del Consiglio di Stato. Si tratta delle decisioni n.4145 del 06/07/2018, n.4147 del 06/07/2018 e 4224 dell'11/07/2018, le quali hanno



20

COMUNE DI NAPOLI

Servizio Autonomo Avvocatura
Area Legale Amministrativa

confermato la legittimità sia del regolamento vigente che della disciplina oraria dettata dall'Ente con ordinanza sindacale n.1, prot. n.387, del-04/04/2016.

La proposta deliberativa, nel modificare in maniera assai significativa la disciplina oraria, rischia di innescare un nuovo contenzioso in grado di esporre l'Ente ad onerose richieste risarcitorie per cui si segnala l'opportunità che i rilevi formulati dal Servizio SUAP siano tenuti in debito conto.

L'AVVOCATO DIRIGENTE
Avv. Antonio Andreottola

17



COMUNE DI NAPOLI

Direzione Centrale VIII

Sviluppo Economico, Ricerca e Mercato del Lavoro

Servizio Polizia Amministrativa

Protocollo PG/2018/ 1063412 data 6-12-2018

Alla cortese attenzione di:

Dipartimento Autonomo

Consiglio Comunale

Servizio Segreteria del Consiglio Comunale e Gruppi Consiliari

Al Sig. Segretario Generale


Al Sig. Vice Sindaco e Assessore al Bilancio e al Lavoro

al Sig. Dirigente dell'Avvocatura Comunale A.L.A.

Alla Direzione Centrale Sviluppo Economico

al Suap

Proprie SEDI-1



Oggetto: Riscontro nota PG/2018/852245 del 03/10/2018 del Dipartimento Autonomo Consiglio Comunale - Servizio Segreteria del Consiglio Comunale e Gruppi Consiliari - inerente proposta di modifica del Gruppo Consiliare Verdi prot. 197 del 09/05/2018 del Regolamento sale da gioco e giochi leciti approvato con delibera di C.C. n.74 del 21 dicembre 2015 protocollo 197 del 09/05/2018.

In riferimento alla proposta di modifica del Regolamento in oggetto, preliminarmente si esprime piena condivisione dei pareri espressi dal Segretario Generale (Pg/2018/689558 del 26/07/2018), dall'Avvocatura comunale (Pg/2018/682425 del 24/07/2018) e dal SUAP (Pg/2018/663822 del 18/07/2018 e Pg/2018/665709 del 18/07/2018).

In particolare, si esprime parere favorevole per la riformulazione dell'art. 5 (con la cancellazione della parola "prevalente" e l'aggiunta "punti gioco (cosiddetti corner), punti di raccolta e ogni altro esercizio commerciale che svolge attività soggetta all'autorizzazione di cui all'art. 88, ovvero agli artt. 86 e 110 c.6 e 7 del TULPS" si estendono anche ai cc.dd. Corner -di competenza dello scrivente Servizio-, le prescrizioni sulle distanze dai luoghi sensibili e fasce orarie).

Si consiglia, tuttavia, di cancellare "e 110 c.6 e 7" poiché, mentre gli artt. 88 e 86 sono "autorizzatori", l'art. 110 distingue i giochi leciti da quelli illeciti, sanzionando quelli d'azzardo. Tale articolo, più volte modificato, ha riordinato la materia del gioco lecito, stabilendo che tutti quegli apparecchi di intrattenimento che solitamente vediamo in sale da gioco, bar e circoli



COMUNE DI NAPOLI

Direzione Centrale VIII
Sviluppo Economico, Ricerca e Mercato del Lavoro

Servizio Polizia Amministrativa

Protocollo PG/2018/ 1063422 data 6-12-2018

privati ecc., devono basarsi esclusivamente sull'abilità fisica e strategica del giocatore e non sulla prospettiva della vincita lucrosa.

Si resta a disposizione per eventuali altre.

La Dirigente
Dott.ssa Rosaria Rossi

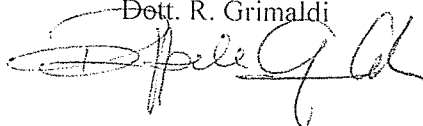
Napoli 08/01/2019

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE reso ai sensi dell'art. 49, comma 1, D. Lgs. 267/2000 in ordine alla proposta consiliare prot.197 del 9/5/2018 pervenuta ai Servizi finanziari in data 27/12/2018 e acquisita con il numero I2/816 del 27/12/2018 avente ad oggetto "Proposta di modifica del "Regolamento sale da gioco e giochi leciti" approvato con delibera consiliare n.74 del 21/12/2015"

Con riferimento alla proposta in oggetto vista la nota dell'Avvocatura prot.2018/682425 dalla quale si evince che la modifica regolamentare proposta "rischia di innescare un nuovo contenzioso in grado di esporre l'Ente ad onerose richieste risarcitorie..." il parere è non favorevole.

Il Ragioniere Generale

Dott. R. Grimaldi



20

Osservazioni del Segretario Generale

Con il provvedimento in oggetto si intende modificare ed integrare il "*Regolamento Sale da Gioco e Giochi leciti*" approvato con delibera di Consiglio comunale n. 74 del 21 dicembre 2015, limitamente alla "*Definizione di sala pubblica da gioco*" (articolo 5) ed alla disciplina degli orari (articolo 17).

La proposta di deliberazione ha seguito un iter formativo connotato da una notevole complessità in quanto ha richiesto l'espressione di pareri tecnici da parte di più Servizi competenti, *ratione materiae*, sulla questione nonché l'apporto consulenziale dell'Avvocatura comunale.

I due aspetti del regolamento interessati dalla proposta di modifica sono nettamente separati e, pertanto, separatamente gli stessi saranno illustrati nelle considerazioni che seguono.

La modifica della definizione della *sala pubblica da gioco* viene proposta al fine di estendere - mediante l'eliminazione della parola *prevalente* dal testo dell'articolo e l'integrazione dell'elenco esemplificativo riportato nello stesso - l'ambito di applicazione del regolamento anche ai cd. "*punti corner*" ed agli altri esercizi commerciali che svolgono attività soggette all'autorizzazione di cui all'art. 86, 88 e 110 del T.U.L.P.S. Su tale ipotesi di modifica, i Servizi chiamati ad esprimersi hanno espresso le seguenti considerazioni:

- il Servizio SUAP, con nota prot. 663822 del 18.7.2018, ha espresso, richiamando la giurisprudenza formatasi sulla disciplina regolamentare del Comune di Napoli sulle sale da gioco e sui giochi leciti, "*parere favorevole atteso che esso è in linea con l'obiettivo dell'Amministrazione di ridurre [...] l'offerta del gioco in città*";
- il dirigente del Servizio Polizia Amministrativa, con nota prot. 1063422 del 6.12.2018, nel richiamarsi alle considerazioni espresse su tale proposta deliberativa dall'Avvocatura comunale e dal SUAP, ha dichiarato quanto segue: "*[...] Si esprime parere favorevole per la riformulazione dell'art. 5 [...]. Si consiglia, tuttavia, di cancellare "e 110 c. 6 e 7" poiché, mentre gli artt. 88 e 86 sono "autorizzatori", l'art. 110 distingue i giochi leciti da quelli illeciti, sanzionando quelli d'azzardo. Tale articolo, più volte modificato, ha riordinato la materia del gioco lecito, stabilendo che tutti quegli apparecchi di intrattenimento che solitamente vediamo in sale da gioco, bar e circoli privati ecc., devono basarsi esclusivamente sull'abilità fisica e strategica del giocatore e non sulla prospettiva della vincita lucrosa.*"
- l'Avvocatura comunale - Area Legale Amministrativa - con nota prot. 557228 ha rammentato che "*avverso il vigente regolamento e la conseguente ordinanza sindacale sono stati proposti una pluralità di ricorsi i quali, nella sede cautelare, non hanno ricevuto*

25

favorevole apprezzamento dal giudice amministrativo. Tre dei predetti ricorsi sono stati definiti anche nel merito, con sentenze che hanno in massima parte respinto i gravami. Gli appelli proposti [...] sono stati discussi [...] e si è in attesa della relativa decisione da parte del Consiglio di Stato. La modifica regolamentare non avrebbe impatto sui predetti giudizi, ormai passati in decisione, anche in Consiglio di Stato. E neppure può teorizzarsi un impatto sul restante contenzioso, tenuto conto che permarrebbe comunque l'interesse alla definizione dei ricorsi. Invero, anche nel caso in cui la nuova disciplina fosse reputata accettabile dai ricorrenti, essi potrebbero comunque insistere nel gravame allo scopo di coltivare domande risarcitorie per il periodo pregresso."

La modifica dell'articolo 5 può essere apportata dall'Amministrazione nell'esercizio della propria discrezionalità nel determinare le modalità ritenute più idonee a perseguire la finalità indicata all'articolo 2 del Regolamento *"di garantire che la diffusione dei locali in cui si pratica il gioco lecito avvenga evitando effetti pregiudizievoli per la sicurezza urbana, la viabilità, l'inquinamento acustico e la quiete pubblica e limitando le conseguenze sociali dell'offerta dei giochi su fasce di consumatori psicologicamente più deboli, nonché la dequalificazione territoriale e del valore degli immobili."*

La normativa in materia sale da gioco è in continua evoluzione e manifesta un orientamento volto al contrasto della ludopatia, sia con interventi legislativi nazionali (da ultimo con D. L. 87/2018 - cd. decreto dignità - convertito con L. 96/2018) sia con interventi legislativi regionali. La Regione Campania, con L.R. 16/2014 ha, infatti, disposto, all'articolo 1, commi 197 e ss., della L.R. 16/2014, che *"197. La Regione Campania [...] promuove nelle competenti sedi istituzionali misure volte alla prevenzione, alla riduzione del rischio nonché al contrasto ed alla dipendenza dal Gioco d'Azzardo Patologico [...] 201. Al fine di perseguire le finalità di cui al comma 197 i Comuni possono dettare, nel rispetto delle pianificazioni di cui all'articolo 7, comma 10, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del paese mediante un più alto livello di tutela della salute) [...] previsioni urbanistico-territoriali in ordine alla localizzazione delle sale da gioco."*

La modifica dell'articolo 5 del Regolamento Sale da Gioco e Giochi leciti appare, in conclusione, compatibile con le finalità del citato articolo 2 del Regolamento e con l'orientamento normativo e giurisprudenziale formatosi sul tema; sul punto si richiama, infatti, la sentenza del Consiglio di Stato n. 4145/2018 (di risoluzione di contenziosi insorti proprio sulla disciplina in materia di sale da gioco adottata dal Comune di Napoli con il Regolamento in oggetto), nella quale il giudice amministrativo, considerando che *"anche in esercizi non dedicati esclusivamente al gioco, come bar, tabaccherie ed altri simili locali, il concreto atteggiarsi della propensione al gioco possa assumere una dimensione non residuale rispetto all'attività principale ed essere fonte*

di rischi per la salute pubblica", ha ritenuto che "questi ultimi possano essere meritevoli e bisognosi di ulteriori e anche più intensi interventi".

La proposta di modifica dell'art. 17 consiste nella definizione, in luogo dell'indicazione delle sole fasce orarie di apertura, di un numero massimo di ore di apertura settimanale, da articolarsi in determinate fasce orarie distinte per giorno della settimana e periodo dell'anno. Su tale aspetto sono state espresse, dai Servizi competenti, le considerazioni che si riportano di seguito:

Il Servizio SUAP, con nota prot. 663822 del 18.7.2018, - da leggere alla luce delle precisazioni rese con nota prot. 665709 del 18.7.2018 - ha rappresentato che *"dal punto di vista della legittimità della proposta, nella fattispecie, la competenza del Consiglio comunale sarebbe limitata ad individuare, quale atto di indirizzo, una cornice regolamentare in materia di orari di apertura degli esercizi pubblici e commerciali. [...] competerà al Sindaco, nell'ambito dei poteri conferitigli dall'ordinamento [...] attivare l'indirizzo espresso dal Consiglio, traducendo, attraverso una propria ordinanza, la predetta cornice in norma cogente."* Viene, poi, evidenziata una *"palese disparità di trattamento che l'introduzione di tale disciplina oraria determinerebbe rispetto alle altre tipologie di sale da gioco (sale bingo, sale VLT, ecc.) e ritenuto che la modifica degli orari proposta consentirebbe "in alcuni giorni della settimana, un'apertura continuativa delle agenzie per la raccolta scommesse [...] ciò in contrasto con l'orientamento costantemente espresso dalla ASL Napoli 1, Coordinamento Dipendenze [...] A deporre in senso dubitativo nei confronti della nuova disciplina oraria sono, del resto, le [...] sentenze del Consiglio di Stato, le quali hanno respinto [...] il motivo di ricorso secondo il quale le fasce orarie previste dall'ordinanza sindacale renderebbero impossibili determinate tipologie di scommesse"*. Con successiva nota prot. 665709 il dirigente del Servizio SUAP ha precisato, evidentemente con riferimento ai paventati profili di discriminazione rispetto ad alcune tipologie di sale gioco, che la modifica della disciplina oraria proposta riguarda, in realtà, *"tutte le sale da gioco"*; in tale nota viene, altresì, *"precisato, che gli orari dei cd. corner si intendono svincolati da quelli degli esercizi in cui essi sono ospitati, non potendo la disciplina comunale sul gioco condizionare gli orari di apertura al pubblico dell'attività prevalente"*.

Con nota prot. 682425 del 24.7.2018, l'Avvocatura, richiamando le considerazioni svolte dal Servizio SUAP sui *"profili di contraddittorietà e disparità di trattamento che potrebbero discendere dalla modifica regolamentare"*, ha ritenuto la modifica degli orari di apertura *"assai significativa"* e suscettibile di *"innescare un nuovo contenzioso in grado di esporre l'Ente ad onerose richieste risarcitorie per cui si segnala l'opportunità che i rilievi formulati dal Servizio SUAP siano tenuti in debito conto."*

- 27
- Il Servizio Autonomo Polizia Locale, con nota prot. 738623 del 18.8.2018, *“concorda con quanto rilevato dal Servizio Autonomo Avvocatura – Area Legale Amm.va di cui alla nota prot. n. PG/2018/682425 del 24 luglio u.s.”.*
 - il Ragioniere Generale, richiamandosi alle considerazioni espresse dall'Avvocatura comunale, nel proprio parere di regolarità contabile dichiara: *“[...] vista la nota dell'Avvocatura prot. 2018/682425 dalla quale si evince che la modifica regolamentare proposta “rischia di innescare un nuovo contenzioso in grado di esporre l'Ente ad onerose richieste risarcitorie...” il parere è non favorevole”.*

Sull'argomento, si ricorda che in sede di attuazione del Regolamento Sale da Gioco e Giochi leciti, il Sindaco ha adottato, con proprie ordinanze, la *“disciplina degli orari di apertura e chiusura delle sale giochi autorizzate”*; in proposito il Consiglio di Stato nelle citate sentenze n. 4145/2018 e n. 4147/2018, ha evidenziato che resta ferma l'autonomia del Sindaco nel disciplinare gli orari di apertura, potendosi interpretare le disposizioni del Consiglio comunale solo quali indirizzi di carattere generale. Difatti, ai sensi dell'art. 50, comma 7, del D. Lgs. 267/2000, compete al Sindaco definire la disciplina oraria essendo limitata la competenza del Consiglio comunale alla sola espressione di indirizzi in materia.

L'attenzione sull'attuale orientamento giurisprudenziale è teso a riconoscere la supremazia della tutela della salute e del contrasto alla ludopatia persino rispetto alla tutela della libera iniziativa economica sancita dall'articolo 41 della Costituzione; in tali sensi le sentenze del Consiglio di Stato – sezione V – n. 4145/2018 e n. 4147/2018 di risoluzione di contenziosi insorti proprio sulla disciplina in materia di sale da gioco adottata dal Comune di Napoli con il Regolamento in oggetto e con le ordinanze sindacali emanate in attuazione dell'articolo 17 del Regolamento Sale da Gioco e Giochi leciti. La recentissima sentenza del TAR Toscana, II sezione, n. 23/2019, conferma tale orientamento ritenendo che *“la necessità di contemperare gli obiettivi di tutela della salute [...] con la tutela della libertà di iniziativa economica degli operatori economici del settore non può non tener conto del fatto che la libertà di iniziativa economica può subire qualche limitazione in forza di motivi di interesse generale; il punto è chiarito dal recente parere della Seconda Sezione del Consiglio di Stato n. 449 del 2018, ove si legge quanto segue: [...] in relazione a dette attività, la libertà di iniziativa economica (e la disciplina consequenziale in tema di liberalizzazione degli orari di apertura), tenuto conto dei contrastanti interessi pubblici compresenti (come la tutela del gettito fiscale e la protezione della salute), conosce alcuni limiti”.*

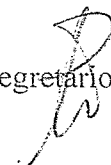
Si ricorda che con L. 208/2015, all'articolo 1, comma 936, è stato previsto che *“Entro il 30 aprile 2016, in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le caratteristiche dei punti di vendita ove si raccoglie gioco pubblico, nonché i criteri per la loro distribuzione e concentrazione territoriale, al fine di garantire i migliori*

livelli di sicurezza per la tutela della salute, dell'ordine pubblico e della pubblica fede dei giocatori e di prevenire il rischio di accesso dei minori di età. Le intese raggiunte in sede di Conferenza unificata sono recepite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le Commissioni parlamentari competenti.” Si richiama, quindi, l’Intesa del 7 novembre 2017 tra Stato, Regioni ed Enti locali, sebbene non ancora recepita con il decreto ministeriale di cui al citato comma 936, con la quale si “riconosce agli enti locali la facoltà di stabilire per le tipologie di gioco delle fasce orarie fino a sei ore complessive di interruzione quotidiana del gioco”.

Come rappresentato nei pareri tecnici e nel parere contabile, la modifica dell’articolo 17 determinerebbe l’insorgere di un nuovo contenzioso proprio quando il contenzioso sviluppatosi finora sulla disciplina adottata dall’Amministrazione si è, invece, sostanzialmente concluso con il rigetto, da parte dei giudici amministrativi, dei ricorsi presentati.

Considerato l’attuale orientamento normativo e giurisprudenziale volto a riconoscere la supremazia del diritto alla salute e, quindi, del contrasto alla ludopatia rispetto al diritto alla libera iniziativa economica, spetta all’Organo consiliare esprimere le proprie valutazioni conclusive in ordine all’adozione dell’atto proposto tenuto conto anche dei principi di cautela e di prudenza cui deve informarsi l’azione amministrativa, onde non esporre l’Ente al rischio di soccombenza in eventuali giudizi, con onerose richieste risarcitorie, paventato nei pareri tecnici e nel parere contabile.

Il Segretario Generale



A. Dopo l'art. 5 è aggiunto il seguente:

"ART. 5 – bis

1. Alle attività di raccolta scommesse esercitate in modo non prevalente e, dunque, al di fuori delle previsioni di cui al precedente art. 5, le norme del presente regolamento si applicano comunque, in quanto compatibili, ivi compresa la disciplina di cui al successivo art. 6 in materia di localizzazioni e requisiti dei locali.
2. In particolare, per le attività di cui al comma 1 del presente articolo, la disciplina oraria prevista al successivo art. 17, va intesa nel senso che, nelle fasce orarie in cui è inibita l'apertura, non è possibile esercitare la sola attività di raccolta scommesse.
3. Agli esercenti è fatto obbligo esporre all'interno dei locali, bene in vista, in prossimità dei terminali per la raccolta delle scommesse, un cartello, predisposto dagli uffici comunali e prelevabile in formato elettronico sul sito internet comunale, nella sezione "SUAP on line", recante l'indicazione degli orari in cui è possibile svolgere l'attività di raccolta scommesse. L'inosservanza di tale prescrizione comporta l'applicazione del regime sanzionatorio di cui al successivo art. 24, in quanto compatibile.
4. L'art. 6 del presente Regolamento non si applica alle attività di raccolta scommesse esercitate, in forma non prevalente, all'interno di impianti sportivi ove si svolgono competizioni regolate da federazioni sportive nazionali e/o internazionali, i quali, per la natura stessa della loro attività, in quanto la loro localizzazione è disciplinata dagli strumenti urbanistici e osservano orari di apertura e di chiusura specifici, non riconducibili al regime orario previsto dal richiamato art. 17."

B. All'art. 7, comma 1, dopo le parole "dell'autorizzazione comunale," è aggiunta la parola "anche".

C. All'art. 8, comma 14, secondo periodo, dopo la parola "proiezioni" sono aggiunte le parole "anche attraverso le vetrine"

D. All'art. 8, comma 14, secondo periodo, dopo la parola "storiche" sono inserite le parole "o che, comunque, attirano l'attenzione degli avventori."

E. All'art. 8, dopo il comma 14, è aggiunto il seguente comma "14-bis. È fatto divieto di oscurare le vetrine dei locali in cui sono installati apparecchi per il gioco lecito con pellicole, tende, manifesti, monitor o altri oggetti".

F. All'art. 10, comma 3, il riferimento all'art. 7, erroneamente indicato, è sostituito con il corretto riferimento all'art. 6.

G. Il comma 1 dell'art. 20 è così sostituito:

"L'istanza per l'installazione e per il trasferimento di apparecchi e congegni automatici e semiautomatici da intrattenimento e svago in locali già in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 86 del TULPS e nelle altre attività commerciali e artigianali deve essere presentata al Comune, Servizio competente in materia di Polizia Amministrativa che, ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 616 del 24.07.1977, rilascia l'autorizzazione; detta installazione è assoggettata, in quanto compatibile, alla disciplina di cui all'art. 6 in materia di localizzazioni e requisiti dei locali. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano nei casi di sostituzione di apparecchi fuori uso e di sostituzione per esigenze di aggiornamento disposte dalla normativa nazionale."

H. All'art. 13, comma 5, sono soppresse le parole "ai sensi dell'articolo 10 del TULPS".

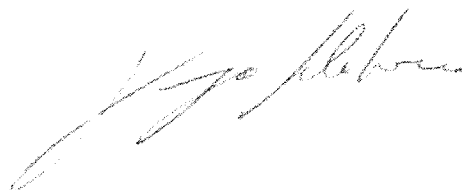
I. All'art. 13, comma 5 punto II, prima delle parole "60 giorni" sono anteposte le parole "da 30 a".

J. All'art. 24, comma 2 sono soppresse le parole "ai sensi dell'art. 10 del TULPS".

K. All'art. 25, comma 1, il riferimento all'art. 7, erroneamente indicato, è sostituito con il corretto riferimento all'art. 6.

L. All'art. 25, dopo il comma 1, è inserito il seguente comma:

"1-bis. Limitatamente alle attività di gioco con vincita in denaro, esercitate in forma non prevalente, le prescrizioni relative alla sola localizzazione e distanza, di cui all'art. 6 che precede, se non previste da altre vigenti norme anche regolamentari, entrano in vigore, per le attività già regolarmente avviate, decorsi anni 5 (cinque) dalla pubblicazione all'Albo Pretorio digitale del Comune di Napoli della delibera che ne ha previsto l'assoggettamento al presente Regolamento."





Direzione Sviluppo economico, Ricerca e mercato del lavoro
Servizio SUAP

Prot. PG/2019/244667
Napoli, 14 marzo 2019

Al Sig. Dirigente del Servizio Segreteria del
Consiglio Comunale e Gruppi Consiliari

e, p.c.

Al Sig. Vicesindaco e Assessore al Bilancio

Al Sig. Segretario Generale

Al Sig. Direttore Centrale Servizi Finanziari

Al Sig. Dirigente dell'Avvocatura Comunale – Area
Legale Amministrativa

LORO SEDI

Oggetto: Verbale n. 526 del 20/02/2019 della Commissione consiliare Lavoro, Crisi, Attività Produttive, Personale e Affari Istituzionali - Proposta di deliberazione di iniziativa consiliare: prot. n. 197 del 9 maggio 2018 – Proposta di modifica del "Regolamento sale da gioco e giochi leciti", approvato con delibera di C.c. n. 74 del 21/12/2015.

In riferimento al Verbale in oggetto, trasmesso a questo Servizio con nota prot. n. PG/2019/243029 del 14/03/2019, si rappresenta che la proposta complessiva di modifica del "Regolamento sale da gioco e giochi leciti", approvato con delibera di C.c. n. 74 del 21/12/2015 recepisce il tenore del parere di regolarità tecnica già reso dallo scrivente Servizio, con note prot. n. PG/2018/663822 del 18/7/2018 e prot. n. PG/2018/665709 del 18/07/2019, in ordine alla proposta deliberazione di iniziativa consiliare prot. n. 197 del 9 maggio 2018.

Per gli elementi non presi in considerazione in tale parere, in quanto formulati successivamente allo stesso, si rappresenta quanto segue:

- le modifiche di cui ai punti B., H. e J. rappresentano una sorta di "interpretazione autentica" che l'Organo consiliare adotta rispetto al testo originario;
- le modifiche di cui ai punti C., D. ed E. vanno nella direzione della maggior tutela della salute del giocatore potenzialmente problematico. In particolare, la modifica di cui al punto E. è in linea con una pronuncia del TAR Veneto (Sentenza n. 1346 del 2016);
- le modifiche di cui ai punti F. e K. rappresentano una mera rettifica di errori materiali presenti nella stesura originario del testo;



32

- la modifica di cui al punto G. è stata avanzata alla Commissione dallo scrivente Servizio in quanto la formulazione originaria del comma 1 dell'art. 20 utilizzava in maniera antitetica i termini comunicazione e autorizzazione, ingenerando confusione nell'utenza circa la procedura cui è soggetta l'installazione e il trasferimento di apparecchi con vincita in denaro. Nella nuova formulazione, si chiarisce che trattasi di procedimento autorizzatorio. Inoltre, viene introdotta la disposizione che subordina il rilascio di detta autorizzazione al rispetto dei requisiti di cui all'art. 6 (tra cui la verifica della distanza dai luoghi sensibili); ciò per evitare eccezioni di disparità di trattamento rispetto ai corner che rappresentano l'altra tipologia di attività connessa al gioco (la raccolta scommesse) esercitata pure in forma non prevalente all'interno di esercizi pubblici e commerciali.

- la modifica di cui al punto I., infine, segue una decisione del TAR Campania che, nell'accogliere un ricorso avverso un'ordinanza di sospensione dell'attività per 60 giorni, ha ritenuto eccessiva tale estensione temporale come sanzione per la prima violazione delle norme del Regolamento, suggerendo l'introduzione di una gradualità della sanzione stessa.

Distinti saluti

*Pertanto, per i motivi suesposti, esprime
parere favorevole agli esimenti tecnici approvati
dalla Commissione*

*IL DIRIGENTE
dott. sa ROSARIA ROSSI
Rosa Ri*

Il Dirigente
Dott.ssa Maria Grazia Blasio

Maria Grazia Blasio



COMUNE DI NAPOLI

Il Segretario Generale

33

Prot. P/2019/245324
del. 14-03-2019

Al Servizio Segreteria del Consiglio
comunale e Gruppi consiliari

e p.c. Al Vice Sindaco

Ai consiglieri comunali Stefano Buono
e Marco Gaudini
*per il tramite del Servizio Segreteria
del Consiglio comunale e Gruppi
consiliari*


Al Servizio Avvocatura Comunale
Area Legale Amministrativa

Alla Direzione Centrale Servizi
Finanziari

Al Servizio SUAP

Oggetto: Proposta di emendamento alla proposta di deliberazione di iniziativa consiliare n. 197/2018 - modifiche al "Regolamento sale da gioco e giochi leciti".

Con riferimento alla nota prot. 243029 del 14.3.2019, si trasmettono le osservazioni formulate dalla scrivente in ordine alle modifiche "Regolamento sale da gioco e giochi leciti" approvate dalla Commissione al Lavoro nella seduta del 20.2.2019.


Patrizia Magnoni

34

Proposta di deliberazione di iniziativa consiliare avente ad oggetto: "Proposta di emendamento alla delibera di iniziativa consiliare relativa alle modifiche al "Regolamento sale da gioco e giochi leciti" approvato con delibera di Consiglio comunale n. 74 del 21 dicembre 2015".

Osservazioni del Segretario Generale

Con deliberazione di iniziativa consiliare n. 197 del 9.5.2018 i consiglieri Stefano Buono e Marco Gaudini avevano proposto di modificare ed integrare il "*Regolamento Sale da Gioco e Giochi leciti*" approvato con delibera di Consiglio comunale n. 74 del 21 dicembre 2015, limitatamente alla "*Definizione di sala pubblica da gioco*" (articolo 5) ed alla disciplina degli orari (articolo 17). Su tale proposta di deliberazione, sottoposta anche all'Avvocatura comunale, furono espressi i pareri tecnici da parte del Servizio SUAP e del Servizio Polizia Amministrativa, il parere contabile e, infine, le osservazioni del Segretario Generale. Tali pareri erano tutti sostanzialmente favorevoli all'estensione dell'ambito di applicazione del regolamento anche ai cd. "*punti corner*" in quanto in linea con l'orientamento normativo e giurisprudenziale in materia di contrasto alla ludopatia, ma paventavano un inasprirsi del contenzioso derivante dalla modifica della disciplina oraria.

Tale proposta di deliberazione è stata posta all'ordine del giorno della seduta del Consiglio comunale tenutasi del 15 febbraio 2019, durante la quale il consigliere Buono ha fatto propria la proposta della Commissione al Lavoro, alla Crisi, alle Attività produttive, al Personale, agli Affari Istituzionali di emendare la proposta deliberativa stralciando le modifiche all'art. 17 in materia di disciplina oraria; dopo ampia discussione, l'Assemblea ha deliberato il rinvio della deliberazione alla competente Commissione consiliare al fine di addivenire una modifica più organica del testo regolamentare.

Nel corso della seduta tenutasi il 20 febbraio u.s., la Commissione al Lavoro ha revisionato ed integrato - condividendole con l'Assessorato al ramo, con i Servizi competenti e con l'Avvocatura comunale - le proposte di modifica da apportare al *Regolamento Sale da Gioco e Giochi leciti*. Le modifiche proposte, oltre a disciplinare l'estensione dell'ambito di applicazione del Regolamento Sale da Gioco e Giochi leciti alle "*attività di raccolta delle scommesse in modo non prevalente*", sono volte anche a modificare, fra l'altro, le norme in materia di installazione e trasferimento di apparecchi e congegni automatici ed a correggere alcuni refusi presenti nel testo vigente.

Su tali proposte il dirigente del Servizio SUAP ha espresso il proprio parere tecnico, rappresentando, fra l'altro, che "*la proposta complessiva di modifica del "Regolamento sale da gioco e giochi leciti" [...] recepisce il tenore del parere di regolarità tecnica già reso dallo scrivente Servizio, con note prot. n. PG/2018/663822 del 18/7/2018 e prot. n. PG/2018/665709 del 18/07/2019, in ordine alla proposta deliberazione di iniziativa consiliare prot. n. 197 del 9 maggio*

35

2018.”; il medesimo dirigente fornisce, altresì, le motivazioni che hanno determinato la formulazione delle modifiche approvate dalla Commissione al Lavoro nella citata seduta del 20 febbraio u.s., chiarendo che alcune di esse sono state proposte in coerenza con l'orientamento giurisprudenziale, altre per rettificare errori materiali ed altre ancora quale una “interpretazione autentica” del testo originario.

Richiamate e riconfermate le osservazioni espresse con nota prot. 49494 del 17.1.2019, per quanto compatibili con la presente proposta, si richiama nuovamente l'attenzione sull'attuale orientamento normativo e giurisprudenziale volto a riconoscere la supremazia del diritto alla salute e, quindi, del contrasto alla ludopatia rispetto al diritto alla libera iniziativa economica, ricordando che spetta all'Organo consiliare esprimere le proprie valutazioni conclusive in ordine all'adozione dell'atto proposto.

Il Segretario Generale



36



COMUNE DI NAPOLI
Area Consiglio comunale

Servizio Segreteria del Consiglio e Gruppi consiliari

REGOLAMENTO SALE DA GIOCO E GIOCHI LECITI

(Testo coordinato con gli emendamenti approvati con delibera di Iniziativa consiliare n. 197 del 09/05/2018)

INDICE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

- Art.1 Ambito di applicazione
- Art.2 Finalità e principi generali
- Art.3 Giochi vietati
- Art.4 Tabella dei giochi proibiti

TITOLO II

SALE PUBBLICHE DA GIOCO

- Art.5 e Art. 5-bis Definizione di sala pubblica da gioco
- Art.6 Localizzazioni e requisiti dei locali
- Art.7 Adempimenti per l'esercizio di sala pubblica da gioco
- Art.8 Prescrizioni di esercizio e divieti
- Art.9 Durata ed efficacia dell'autorizzazione
- Art.10 Subingresso
- Art.11 Requisiti morali di accesso all'attività
- Art.12 Cessazione dell'attività
- Art.13 Revoca, decadenza, sospensione della licenza
- Art.14 Caratteristiche dei giochi
- Art.15 Utilizzo degli apparecchi: prescrizioni e divieti
- Art.16 Informazione al pubblico
- Art.17 Orari

TITOLO III

INSTALLAZIONE DI APPARECCHI E CONGEGNI AUTOMATICI E SEMIAUTOMATICI NEI LOCALI IN POSSESSO DI LICENZA DI CUI ALL'ART.86 E ALL'ART.88 DEL TULPS E ALTRI GIOCHI LECITI

- Art.18 New Slot
- Art.19 Prescrizioni generali ed orario di funzionamento
- Art.20 Domanda di autorizzazione per installazione giochi
- Art.21 Rinnovo
- Art.22 Apparecchi da divertimento senza vincita in denaro e biliardi
- Art.23 Giochi leciti che non necessitano del nulla osta dell'Amministrazione dello Stato
- Art.24 Sanzioni
- Art.25 Disposizioni finali e transitorie

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento disciplina le licenze e le autorizzazioni di competenza comunale relative all'esercizio di giochi leciti in conformità a quanto previsto dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 773 e s.m.i., d'ora innanzi TULPS, dalla Legge Regione Campania n. 16 del 7 agosto 2014 e dell'art. 19 del D.P.R. n. 616 del 24.07.1977.

2. Le tipologie dei giochi trattati dal presente regolamento sono:

a) quelle previste dall'art. 110 comma 6 del TULPS, cosiddette new slot e Videolottery (VLT), giochi leciti esercitati in apposite sale pubbliche da gioco, sale dedicate, sale biliardi, agenzie per la raccolta di scommesse ippiche e sportive, agenzie di scommesse; negozi di gioco sale bingo; alberghi, locande e pensioni; trattorie, osterie e ristoranti caffè, enoteche e bar con somministrazione di bevande alcoliche e non, stabilimenti balneari e piscine, rivendite di tabacchi ed attività commerciali;

b) apparecchi dell'articolo 110, comma 7 del TULPS;

c) apparecchi meccanici ed elettromeccanici (AM): Biliardo e apparecchi simili attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati a tempo; elettrogrammofono e apparecchi simili attivabili a moneta o gettone ("juke box"); apparecchi meccanici attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati a tempo: calcio balilla – bigliardini e apparecchi simili; Apparecchi elettromeccanici attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati a tempo (flipper, gioco elettromeccanico dei dardi , cosiddette freccette e apparecchi simili apparecchi meccanici e/o elettromeccanici per bambini attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati a tempo: congegno a vibrazione tipo "Kiddie rides" e apparecchi simili; apparecchi elettromeccanici attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati a tempo: gioco a gettone azionato da ruspe e apparecchi simili.

3. Sono escluse dal campo di applicazione del presente regolamento le forme di intrattenimento esercitate su area pubblica e quelle nelle quali è prevalente l'attività di intrattenimento mediante forme di spettacolo.

ART.2 FINALITA' E PRINCIPI GENERALI

1. Il Comune di Napoli, con il presente Regolamento, si prefigge l'obiettivo di garantire che la diffusione dei locali in cui si pratica il gioco lecito avvenga evitando effetti pregiudizievoli per la sicurezza urbana, la viabilità, l'inquinamento acustico e la quiete pubblica e limitando le conseguenze sociali dell'offerta dei giochi su fasce di consumatori psicologicamente più deboli, nonché la dequalificazione territoriale e del valore degli immobili.

2. L'Amministrazione intende prevenire il gioco patologico, anche attraverso iniziative di informazione e di educazione e valorizzare le forme di aggregazione sociale e di gestione del tempo libero che stimolino la creazione di relazioni positive, la comunicazione e la creatività.

3. Le procedure amministrative connesse all'apertura, svolgimento, modificazione e cessazione delle attività economiche disciplinate dal presente Regolamento si informano ai seguenti principi:

a) tutela dei minori;

b) tutela degli utilizzatori, con particolare riferimento alla necessità di:

b1. contenere i rischi connessi alla moltiplicazione delle offerte, delle occasioni e dei centri di intrattenimento aventi come oggetto il gioco d'azzardo, in funzione della prevenzione del gioco d'azzardo patologico;

b2. contenere i costi sociali ed economici, oltre che umani e morali, derivanti dall'abuso del gioco d'azzardo, con particolare riferimento alla necessità di contenere i rischi derivanti dal fenomeno della sindrome da gioco patologico e dall'effetto che questi potrebbero avere nel contesto familiare;

c) tutela dell'ordine pubblico, della sicurezza urbana, della salute e della quiete della collettività.

4. Ai sensi dell'articolo 9 del TULPS, l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di imporre vincoli, prescrizioni, obblighi o altre forme dirette o indirette di limitazione al termine di un procedimento di valutazione in relazione a:

a) rispetto dei vincoli di destinazione urbanistica degli immobili;

b) della prossimità dei locali sede dell'attività a luoghi di pubblico interesse di cui al successivo art.7.

5. I procedimenti amministrativi di cui al presente atto rientrano nella competenza dello Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) competente al rilascio dell'autorizzazione.

ART. 3 GIOCHI VIETATI

1. L'esercizio del gioco d'azzardo è vietato in tutte le sue manifestazioni e l'installazione e l'uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco d'azzardo sono vietati nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie, ad eccezione degli apparecchi e congegni consentiti dalla legge statale.
2. Sono altresì vietati tutti gli apparecchi e congegni che sono privi del nulla osta, ove necessario, dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
3. Fatte salve le sanzioni previste nei confronti di chiunque eserciti illecitamente attività di offerta di giochi con vincita in denaro, è vietata la messa a disposizione, presso qualsiasi pubblico esercizio, di apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentano ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco messe a disposizione dai concessionari on-line, da soggetti autorizzati all'esercizio dei giochi a distanza, ovvero da soggetti privi di qualsiasi titolo concessorio o autorizzatorio rilasciato dalle competenti autorità.

ART. 4 TABELLA DEI GIOCHI PROIBITI

1. Sono considerati giochi proibiti quelli indicati nell'apposita tabella predisposta dal Questore e vidimata dal Comune.
2. In tutte le sale pubbliche da gioco o negli altri esercizi, compresi i circoli privati, autorizzati alla pratica del gioco o alla installazione di apparecchi da gioco, deve essere esposta, in luogo ben visibile, la tabella predisposta dal Questore, nella quale oltre al divieto delle scommesse, sono indicati i giochi d'azzardo e quelli vietati per motivi di pubblico interesse.

TITOLO II - SALE PUBBLICHE DA GIOCO

SALE BILIARDI – SALE GIOCHI – AGENZIE PER LA RACCOLTA DI SCOMMESSE IPPICHE E SPORTIVE – SALE VLT (videolottery) – SALE BINGO – NEGOZI DEDICATI

ART. 5 DEFINIZIONE DI SALA PUBBLICA DA GIOCO

1. Si intende per sala pubblica da gioco, in seguito denominata anche "sala giochi", un esercizio composto da uno o più locali, la cui attività prevalente sia mettere a disposizione della clientela una gamma di giochi leciti (biliardo, apparecchi automatici o semiautomatici da gioco di vario tipo, bowling ecc.) e altre apparecchiature per intrattenimento, (ad esclusione di quelle che possano configurarsi quale forma di spettacolo) quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: sale dedicate alle VLT, sale scommesse, sale bingo negozi dedicati al gioco.

ART. 5-bis

1. Alle attività di raccolta scommesse esercitate in modo non prevalente e, dunque, al di fuori delle previsioni di cui al precedente art. 5, le norme del presente regolamento si applicano comunque, in quanto compatibili, ivi compresa la disciplina di cui al successivo art. 6 in materia di localizzazioni e requisiti dei locali.
2. In particolare, per le attività di cui al comma 1 del presente articolo, la disciplina oraria prevista al successivo art. 17, va intesa nel senso che, nelle fasce orarie in cui è inibita l'apertura, non è possibile esercitare la sola attività di raccolta scommesse.
3. Agli esercenti è fatto obbligo esporre all'interno dei locali, bene in vista, in prossimità dei terminali per la raccolta delle scommesse, un cartello, predisposto dagli uffici comunali e prelevabile in formato elettronico sul sito internet comunale, nella sezione "SUAP on line", recante l'indicazione degli orari in cui è possibile svolgere l'attività di raccolta scommesse. L'inosservanza di tale prescrizione comporta l'applicazione del regime sanzionatorio di cui al successivo art. 24, in quanto compatibile.
4. L'art. 6 del presente Regolamento non si applica alle attività di raccolta scommesse esercitate, in forma non prevalente, all'interno di impianti sportivi ove si svolgono competizioni regolate da federazioni sportive nazionali e/o internazionali, i quali, per la natura stessa della loro attività, in quanto la loro localizzazione è disciplinata dagli strumenti urbanistici e osservano orari di apertura e di chiusura specifici, non riconducibili al regime orario previsto dal richiamato art. 17.

ART. 6 LOCALIZZAZIONI E REQUISITI DEI LOCALI

1. Nei casi di agenzie per la raccolta di scommesse, sale VLT o nel caso dell'esercizio di giochi con vincita in denaro, il locale dove viene svolta l'attività deve essere distante almeno 500 metri, misurati

39

per la distanza pedonale più breve, da:

- 1) istituti scolastici di qualsiasi grado, sedi e strutture universitarie;
- 2) luoghi di culto, intendendosi come tali anche i cimiteri;
- 3) impianti sportivi e centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente da giovani;
- 4) strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale, strutture ricettive, ed inoltre strutture ricettive per categorie protette;
- 5) attrezzature balneari e spiagge;
- 6) giardini, parchi e spazi pubblici attrezzati e altri spazi verdi pubblici attrezzati;
- 7) musei civici e nazionali.

2. I luoghi di cui ai numeri 1) sedi e strutture universitarie, 5) e 6) del comma precedente sono espressamente individuati dal presente regolamento del Comune di Napoli come luoghi sensibili ai sensi del comma 201 della Legge Regionale Campania n. 16 del 7 agosto 2014.

3. Al fine di tutela della salute pubblica, per evitare che la disponibilità immediata di denaro contante costituisca incentivo al gioco, all'interno del locale non potranno essere presenti sportelli bancari, postali o bancomat e non potranno essere aperte sale nel raggio di 200 mt da sportelli bancari, postali o bancomat, né agenzie di prestiti di pegno o attività in cui si eserciti l'acquisto di oro, argento od oggetti preziosi.

4. Non è richiesto il requisito della distanza di 500 metri dai luoghi sensibili nel caso di apertura sala biliardi o sala giochi che non installi apparecchi da gioco con vincita in denaro.

5. Ai fini della misurazione della distanza tra locali e i luoghi di cui al primo comma, essa dovrà essere misurata partendo dal centro della porta di ingresso al locale e seguendo il percorso pedonale più breve, nel rispetto del Codice della Strada, fino al centro della porta di ingresso del luogo sensibile individuato.

6. L'esercizio delle attività di cui al presente titolo sono vietate:

- negli immobili di proprietà della Civica Amministrazione, che opererà, inoltre, affinché analogo divieto venga introdotto con riferimento agli immobili delle società partecipate della stessa;

- nei chioschi su suolo pubblico;

- nel perimetro del Centro Antico cittadino ricompreso nell'area tra le seguenti Vie anch'esse incluse nel perimetro interdetto: Corso Umberto I, Via G. San Felice, Via A. Diaz, Via Toledo, Via E. Pessina, Via Foria, Via Domenico Cirillo, Via Carbonara, Via A. Poerio, Corso Umberto I;

- nell'area del Centro Storico delle Municipalità così come perimetrata zona A del vigente piano regolatore.

7. Nel caso in cui tali attività fossero presenti in immobili locati o concessi dall'Amministrazione, non si procederà al rinnovo del contratto alla prima scadenza di legge.

8. Il locale adibito alle attività disciplinate dal presente titolo deve essere ubicato esclusivamente al piano terra degli edifici purché non all'interno o adiacenti a unità immobiliari residenziali;

9. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione il locale deve rispettare:

la normativa vigente in materia di barriere architettoniche;

la normativa vigente in materia di inquinamento acustico;

la normativa vigente in materia igienico-sanitaria e sicurezza sui luoghi di lavoro;

i regolamenti locali di Polizia Urbana;

la normativa urbanistica edilizia vigente;

10. Il locale deve rispondere ai requisiti di sorvegliabilità previsti dall'art. 4 del D.M. 564/92 modificato con successivo decreto 5.8.1994 n.534.

ART. 7 ADEMPIMENTI PER L'ESERCIZIO DI SALA PUBBLICA DA GIOCO

1. L'apertura delle sale pubbliche da gioco di cui al presente titolo, il loro trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie, il cambio di titolarità sono sempre subordinati all'ottenimento dell'autorizzazione comunale, anche ai sensi dell'articolo 86 del TULPS e dell'art. 19 del D.P.R. n. 616 del 24.07.1977.

2. Per l'apertura di agenzie per la raccolta di scommesse ippiche e sportive e per sale dedicate all'installazione di apparecchi o sistemi di gioco VLT (Video Lottery Terminal) di cui all'art. 110 comma 6 lettera b) del TULPS, dovrà parimenti essere ottenuta la prescritta licenza di cui all'art. 88 del TULPS rilasciata dalla Questura. L'autorizzazione comunale costituisce comunque condizione di esercizio dell'attività sul territorio comunale.

3. La domanda di apertura o di trasferimento di sede di una sala pubblica da gioco è redatta in ossequio alle indicazioni degli uffici comunali competenti e della modulistica dagli stessi eventualmente predisposta.

4. In caso di richiesta di apertura di una agenzia per la raccolta di scommesse ippiche e sportive, di sale

VLT (videolottery) si dovrà dichiarare anche il possesso di quanto previsto dall'art. 88 del TULPS e dalle successive eventuali normative in materia.

5- Alla domanda devono essere allegati i documenti richiesti dai competenti uffici comunali.

6. L'autorizzazione è rilasciata entro 90 giorni dal ricevimento della domanda da parte del SUAP, termine decorso il quale la domanda si intende accolta (art.20 L.241/90 s.m.i.) ed ha la durata di cinque anni.

ART. 8 PRESCRIZIONI DI ESERCIZIO E DIVIETI

1. E' ammessa la rappresentanza nella gestione dell'attività da parte di soggetto che abbia i requisiti previsti e che, a tal fine, deve risultare autorizzato.

2. I giochi devono essere leciti e tali da non presentare rischi per l'incolumità degli utilizzatori;

3. Gli apparecchi da gioco di cui all'art.110 comma 6 e 7 del TULPS devono essere dotati del Nulla Osta dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

4. In nessun caso è consentita l'installazione degli apparecchi da gioco all'esterno dei locali.

5. Il numero massimo degli apparecchi da gioco di cui all'art.110 C.6 del TULPS è stabilito dal Decreto 27 luglio 2011 "Determinazione dei criteri e parametri numerici quantitativi per l'installabilità di apparecchi di cui all'art.110, comma 6 del TULPS" del Ministero dell'Economia e delle Finanze e s.m.i.

6. La variazione del numero o della tipologia degli apparecchi da gioco nelle sale giochi è subordinata alla presentazione di Segnalazione Certificata Inizio Attività al SUAP.

7. Il titolare dell'esercizio commerciale, del locale ovvero del punto di offerta del gioco con vincite in denaro identifica i minori di età mediante richiesta di esibizione di un documento di identità, tranne nei casi in cui la maggiore età sia manifesta.

8. Per la sostituzione di un apparecchio da gioco nell'ambito della stessa tipologia è sufficiente inviare al SUAP il Nulla Osta dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e la loro matricola identificativa.

9. Costituisce esercizio non autorizzato dell'attività di sala giochi, punito ai sensi delle vigenti normative:

a) il superamento dei limiti numerici previsti dalla legge;

b) la realizzazione, pur nel rispetto formale dei limiti numerici, di sale attrezzate, funzionalmente o strutturalmente con accesso separato dall'attività principale e dedicate all'esercizio dell'attività di intrattenimento mediante giochi e congegni.

10. L'attività di somministrazione è ammessa, previa SCIA da presentare al SUAP e la superficie utilizzata non potrà essere superiore a 1/4 della superficie complessiva del locale.

11. L'attività di somministrazione può essere svolta unicamente negli orari stabiliti per l'erogazione del gioco e non disgiuntamente all'attività di gioco stessa.

12. La superficie utilizzata per la somministrazione è da intendersi come attività meramente accessoria e servente rispetto a quella dell'offerta di gioco pubblico.

13. L'accesso all'area di somministrazione non può avvenire da ingresso diverso da quello di accesso al locale in cui si svolge il gioco e l'area di somministrazione non deve essere collocata immediatamente dopo l'ingresso al locale stesso.

14. L'autorizzazione comunale, la tabella dei giochi proibiti e la tariffa dei prezzi devono essere sempre tenute esposte nel locale sede dell'attività in luogo visibile e mostrate agli organi di controllo per gli accertamenti di competenza. Sono inoltre vietate le esposizioni esterne al locale di cartelli, manoscritti e/o proiezioni, anche attraverso le vetrine, che pubblicizzano vincite temporali appena accadute o storiche o che, comunque, attirano l'attenzione degli avventori.

14-bis. È fatto divieto di oscurare le vetrine dei locali in cui sono installati apparecchi per il gioco lecito con pellicole, tende, manifesti, monitor o altri oggetti.

15. E' vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all'apertura o all'esercizio di sale da gioco.

16. Ai sensi dell'articolo 9 del TULPS, oltre alle condizioni previste dalle normative in vigore, chiunque eserciti le attività disciplinate dal presente regolamento deve anche osservare le eventuali prescrizioni che l'autorità comunale ritenga di imporgli nel pubblico interesse.

ART. 9 DURATA ED EFFICACIA DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Le autorizzazioni di cui all'articolo 86 e 88 del TULPS e quelle delegate ai sensi dell'art. 19, primo comma n. 8 del DPR 616/1977, aventi ad oggetto l'installazione degli apparecchi di cui all'art. 1 che precede, sono concesse per cinque anni e ne può essere richiesto il rinnovo dopo la scadenza.

2. Per le autorizzazioni esistenti il termine di cinque anni decorre dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

3. Determinano l'efficacia dell'autorizzazione:

- a) la validità dei nulla osta rilasciati dall'Amministrazione delle Dogane e dei Monopoli agli apparecchi installati;
- b) il regolare pagamento delle imposte stabilite dallo Stato sugli apparecchi installati;
- c) il possesso della tabella dei giochi proibiti.

ART. 10 SUBINGRESSO

1. Ai fini della tutela dei valori di cui all'art. 2, il trasferimento della proprietà o della gestione dell'azienda comporta il rilascio di una nuova autorizzazione al subentrante. A tal fine il cessionario, acquisito il titolo, deve presentare apposita domanda e non può iniziare l'attività se non dopo il rilascio dell'autorizzazione.
2. L'istanza deve essere predisposta su apposita modulistica scaricabile dal sito internet comunale ed inviata in via esclusivamente telematica al SUAP, corredata di tutti i documenti indicati sul modello. Tutta la corrispondenza verrà inviata dal SUAP via posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo PEC del soggetto che ha provveduto all'invio telematico della pratica.
3. In caso di subingresso verrà verificata la corrispondenza dei locali e delle strutture con le prescrizioni previste dall'art. 6 del presente regolamento.
4. L'autorità di pubblica sicurezza può ordinare la cessazione dell'attività se l'interessato o il rappresentante esercente sia privo dei requisiti soggettivi previsti dalle vigenti normative e dal presente regolamento.

ART. 11 REQUISITI MORALI DI ACCESSO ALL'ATTIVITA'

1. Per poter richiedere ed ottenere il rilascio dell'autorizzazione all'attività, il titolare di impresa individuale deve:
 - a) essere in possesso dei requisiti soggettivi previsti dagli artt. 11 e 92 del TULPS;
 - b) non essere sottoposto a misure di prevenzione che costituiscano "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della legge 31.5.1965, n. 575" e succ. mod. (antimafia);
 - c) dichiarare di essere in regola con il pagamento di ogni tassa, imposta o onere verso l'amministrazione Comunale (programma 100);
 - d) allegare alla domanda di autorizzazione il certificato antimafia rilasciato dalla competente autorità;
2. In caso di impresa svolta in forma societaria, i requisiti morali di cui al precedente comma 1, devono essere posseduti da tutti i soci che svolgono attività di gestione ed amministrazione, per le società di persona e dagli amministratori, presidenti o componenti del consiglio di amministrazione per le società di capitali".

ART. 12 CESSAZIONE DELL'ATTIVITA'

1. Il titolare di autorizzazione per l'esercizio dell'attività di sala giochi e assimilabili che cessa di esercitare l'attività a qualunque titolo, deve trasmettere all'Ufficio comunale competente, entro 30 giorni dalla cessazione, apposita comunicazione scritta allegando l'originale della autorizzazione stessa.
2. L'avvenuta presentazione della comunicazione di prosecuzione di attività da parte del subentrante, non esime il cedente dall'obbligo di comunicare la cessazione e restituire l'autorizzazione.
3. In caso di morte del titolare, l'obbligo di comunicazione della cessazione spetta agli eredi.

ART. 13 REVOCA, DECADENZA, SOSPENSIONE DELLA LICENZA

- 1) La licenza comunale rilasciata decade d'ufficio in caso di:
 - a) perdita dei requisiti soggettivi da parte del titolare;
 - b) revoca della licenza all'esercizio dell'attività prevalente di cui agli artt. 86 e 88 del TULPS;
 - c) mancata attivazione dell'esercizio entro 180 giorni dal rilascio della licenza, salvo proroga per comprovata necessità debitamente documentata;
 - d) trasferimento di sede o di titolarità dell'azienda oggetto di licenza ex art. 86 e 88 del TULPS;
 - e) sospensione dell'attività per un periodo superiore a 8 giorni senza darne comunicazione al SUAP, così come previsto dall'art. 99 del TULPS;
 - f) sospensione dell'attività per un periodo superiore a quello comunicato al Comune o, comunque, superiore a 90 giorni, salvo proroga per comprovata necessità;
 - g) su richiesta del Prefetto per motivi di ordine pubblico;
 - h) recidiva o reiterazione delle violazioni previste dall'articolo 110 comma 9 del TULPS da parte del titolare. Per recidiva e reiterazione si intende l'inosservanza per due volte alla medesima disposizione;
 - i) reiterata violazione delle norme del presente Regolamento, previa contestazione dell'addebito nelle forme e con le garanzie procedurali di cui alla L. 241/90 e s.m.i. successivamente a provvedimento

di sospensione. Per recidiva e reiterazione si intende l'inosservanza per due volte alla medesima disposizione;

j) accertato e reiterato superamento dei limiti di rumore previsti dalle vigenti normative. L'accertamento deve essere effettuato dai competenti organi di controllo, con procedura di cui al precedente punto i). Per recidiva e reiterazione si intende l'inosservanza per due volte alla medesima disposizione.

2. La licenza comunale può essere revocata:

- a) quando il titolare non osservi i provvedimenti di sospensione o non ripristini i requisiti mancanti nei termini indicati;
- b) nei casi stabiliti dal Comune per motivi di pubblico interesse, quali a titolo esemplificativo sicurezza urbana, quiete pubblica, viabilità;
- c) quando al titolare per due volte nell'arco di 12 mesi viene assegnata la sospensione di cui al comma 5.

3. La licenza comunale può essere sospesa:

- a) quando venga meno la sorvegliabilità dei locali. L'attività è sospesa per una durata non inferiore a tre giorni e non superiore a novanta giorni, termine entro il quale, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza, il titolare può riprendere l'attività, ripristinati i requisiti mancanti;
- b) nel caso in cui l'esercente non rispetti gli orari, le prescrizioni e le eventuali indicazioni operative decise dal Comune, nonché le disposizioni previste dalle normative vigenti e dal presente Regolamento.

4. L'attività può essere sospesa per motivi di igiene e per inosservanza delle norme contenute nel presente regolamento. Qualora il titolare non provveda al ripristino delle condizioni prescritte dall'autorità entro i termini dalla stessa stabiliti, la licenza può essere revocata, salvo proroghe per accertata necessità.

5. La sospensione dell'attività in caso di abuso del titolare, intendendosi per tale ogni comportamento in contrasto con il pubblico interesse o con le prescrizioni generali imposte dalla legge, dall'autorità o da quanto contenuto nel presente Regolamento è la seguente:

I) 15 giorni nel caso di comportamento in contrasto con il pubblico interesse;

II) da 30 a 60 giorni nel caso di comportamento in contrasto con il pubblico interesse o con le prescrizioni generali imposte dalla legge, dall'autorità o da quanto contenuto nel presente Regolamento.

ART. 14 CARATTERISTICHE DEI GIOCHI

1. I giochi devono essere leciti e conformi a quanto disposto dalla vigente legislazione nazionale.

2. E' consentita l'installazione e la gestione di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di trattenimenti e da gioco di abilità ed aleatorietà così come definiti dall'art. 110 T.U.L.P.S. e s.m.i. Tali apparecchi dovranno avere le caratteristiche del decreto 11 marzo 2003 e s.m.i. ed essere muniti dei relativi nulla osta rilasciati dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

3. E' consentita l'installazione di apparecchi telematici senza vincita in denaro con connessione ad INTERNET, utilizzabili anche come strumenti di gioco da intrattenimento, purché autorizzati secondo le vigenti normative e nel rispetto delle condizioni di cui al comma precedente.

4. E' vietata l'installazione e l'uso degli apparecchi o congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo, fatta eccezione per i giochi espressamente ammessi dalla legge.

5. Sono ritenuti giochi proibiti quelli indicati nella tabella predisposta dalla competente Questura, vidimata dal Sindaco o suo delegato, o quella predisposta dal Ministero dell'Interno in caso di giochi a carattere nazionale.

ART. 15 UTILIZZO DEGLI APPARECCHI: PRESCRIZIONI e DIVIETI

1. Ai sensi dell'articolo 9 del TULPS le attività di cui al presente regolamento devono osservare tutte le condizioni stabilite dalle normative vigenti, quelle riportate nella tabella dei giochi proibiti, nonché quelle particolari disposte nel pubblico interesse e di seguito elencate:

- a) l'obbligo di installare l'apparecchio in posizione tale da non arrecare intralcio al normale funzionamento dell'esercizio e non arrecare disturbo alla quiete pubblica e privata;
- b) l'obbligo di adottare le necessarie misure per la prevenzione dei rischi e la sicurezza degli ambienti di lavoro ai sensi della L. 81/2008 e s.m.i.;
- c) il divieto di installare qualsiasi gioco all'esterno dei locali o aree destinate all'attività, con esclusione dei soli giochi per bambini, tenendo conto dello spazio a disposizione che deve essere adiacente al fabbricato sede dell'attività e non intralciare il pubblico passaggio, nel rispetto di quanto stabilito dal locale regolamento di occupazione del suolo pubblico;
- d) il divieto, già sopra menzionato, di utilizzare per i minori di anni 18 gli apparecchi e i congegni di cui

all'articolo 110 comma 6 del TULPS e il divieto del gioco delle carte, del biliardo e altri giochi simili e quant'altro indicato nella tabella dei giochi proibiti per i minori di anni 14;

e) ove ricorrano le circostanze, il rispetto del D.M. 16/02/1982 e s.m.i. in materia di prevenzione incendi;

f) il rispetto delle vigenti norme in materia di inquinamento acustico;

g) l'impianto elettrico dei locali deve essere realizzato in conformità alla vigente normativa di sicurezza, attestato con la procedura di cui alla L. 46/90 e successivi regolamenti di applicazione, come da dichiarazione di conformità sottoscritta da professionista abilitato;

h) il divieto di apportare modifiche alla normale sistemazione o collocazione degli arredi nel pubblico esercizio, al fine di trasformare il locale in una vera e propria sala da gioco;

i) l'obbligo di osservare le disposizioni legislative in materia di divieto di fumo;

j) il divieto di attività pubblicitaria relativa all'apertura o all'esercizio di sale giochi.

ART. 16 INFORMAZIONE AL PUBBLICO

1. All'interno dei locali autorizzati a detenere apparecchi da gioco deve essere esposto in modo chiaro e ben visibile un cartello contenente le indicazioni di utilizzo degli apparecchi in uso ed ogni altra indicazione prevista dalla legge e dagli uffici competenti del Comune di Napoli.

2. Ai sensi del comma 200 della legge Regione Campania n. 16 del 7 agosto 2014 gli esercizi commerciali e ad altri soggetti deputati all'intrattenimento che scelgono di non installare nel proprio esercizio apparecchiature per il gioco d'azzardo potranno esporre il marchio "SLOT FREE" per il quale non è dovuta alcuna imposta o tassa all'Amministrazione comunale.

Art. 17 ORARI

1. Anche ai sensi dell'art. 50, comma 7 del vigente TUEL l'orario di attività delle sale da gioco è dalle 09,00 alle 12,00 e dalle 18,00 alle 23,00 di tutti i giorni, festivi compresi e salvo diversa determinazione del Sindaco nell'esercizio dei poteri previsti dalla legge.

2. Nell'ambito di tali limiti il titolare della licenza ha facoltà di scegliere il proprio orario di apertura e di chiusura dandone comunicazione scritta al Servizio Attività Produttive del Comune.

3. La chiusura infrasettimanale e festiva sono facoltative, se non diversamente disciplinate con Ordinanza del Sindaco.

4. L'orario adottato dovrà essere reso noto al pubblico con l'esposizione di apposito cartello nel quale dovranno anche essere riportati gli estremi della comunicazione inoltrata al Comune.

5. Fatta salva l'applicazione delle norme del Codice penale, del Codice civile ed in materia di inquinamento acustico, in caso di necessità, connessa al ricorrente e comprovato disturbo alla quiete pubblica ed inquinamento acustico e nelle altre ipotesi previste dall'articolo 54, comma 3 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il Sindaco dispone, anche per singole attività, la riduzione dell'orario di chiusura serale delle sale pubbliche da gioco e/o il divieto di utilizzo di apparecchi da gioco rumorosi in particolari orari della giornata.

6. La riduzione dell'orario di cui al comma precedente è disposta dal Sindaco per un periodo:

a) di giorni sette, per la prima volta in cui viene accertato il disturbo alla quiete pubblica;

b) di giorni quindici, in caso di secondo accertamento di disturbo alla quiete pubblica commesso nello stesso anno;

c) di mesi tre, per ogni successivo accertamento al secondo del disturbo alla quiete pubblica, indipendentemente dall'arco temporale di tale accertamento rispetto al precedente.

TITOLO III - GIOCO LECITO NEI LOCALI APERTI AL PUBBLICO

ART. 18 NEW SLOT

1. Il presente articolo disciplina gli apparecchi previsti dall'art. 110 comma 6 lettera a) del TULPS comunemente detti new slot.

2. Detti apparecchi, dotati di attestato di conformità alle disposizioni vigenti rilasciato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, si attivano con l'introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico definiti con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, nei quali insieme con l'elemento aleatorio sono presenti anche elementi di abilità, che consentono al giocatore la

44

possibilità di scegliere, all'avvio o nel corso della partita, la propria strategia, selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute più favorevoli tra quelle proposte dal gioco, il costo della partita non supera 1 euro, la durata minima della partita è di quattro secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina. Le vincite, computate dall'apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di non più di 140.000 partite, devono risultare non inferiori al 75 per cento delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque le sue regole fondamentali.

3. Relativamente agli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui al comma precedente è necessaria l'autorizzazione prevista dall'art. 86 TULPS:

a) per l'installazione negli esercizi già autorizzati ai sensi dell'art.86 del TULPS per la somministrazione di alimenti e bevande, alberghi.

b) per l'installazione in esercizi commerciali, artigianali, rivendite di tabacchi, edicole;

c) per l'installazione in internet point, phone center, anche se già autorizzati ai sensi dell'art.88 del TULPS.

4. Gli apparecchi e congegni di cui al presente articolo non possono, in alcun caso, essere installati negli esercizi pubblici, qualora gli stessi si trovino all'interno di ospedali, luoghi di cura, scuole od istituti scolastici, sedi e strutture universitarie, ovvero all'interno delle pertinenze di luoghi di culto; nei locali di proprietà della Civica Amministrazione e delle società partecipate, anche se concessi o locati a terzi; in esercizi insistenti su area pubblica rilasciata in concessione, compresi i dehor. Inoltre, non possono essere installati all'interno di circoli privati, sedi di associazioni, Società di Mutuo Soccorso e Pubbliche assistenze, non autorizzati alla somministrazione ai sensi dell'art.86 del TULPS.

5. Non possono installarsi apparecchi di intrattenimento e svago, come definiti dall'art. 110 T.U.L.P.S. ai commi 6 e 7 in aree appositamente destinate e allestite individuate all'interno dei locali di somministrazione.

6. Nei circoli privati l'area in cui vengono installati gli apparecchi di cui sopra deve essere funzionalmente separata da quella di somministrazione.

7. E' facoltà del SUAP predisporre ogni altro accertamento e richiedere eventuale altra documentazione integrativa che ritenesse necessaria ai fini della sicurezza, dell'ordine pubblico, della quiete della collettività e per motivi igienico-sanitari.

8. Al titolare di somministrazione che detiene giochi all'interno del proprio locale non sono rilasciate concessioni di occupazione suolo pubblico.

ART. 19 PRESCRIZIONI GENERALI ED ORARIO DI FUNZIONAMENTO

1. In nessun caso è consentita l'installazione degli apparecchi da gioco all'esterno dei locali, ad eccezione dei giochi riservati esclusivamente ai bambini.

2. L'orario massimo di funzionamento degli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, del TULPS, collocati nelle tipologie di esercizi di cui al presente titolo III, è fissato dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 18.00 alle ore 20.00, di tutti i giorni, festivi compresi. Le violazioni alle disposizioni e prescrizioni del presente provvedimento saranno punite applicandosi la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis del d. lgs. 267/2000;

ART. 20 DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PER INSTALLAZIONE GIOCHI

1. L'istanza per l'installazione e per il trasferimento di apparecchi e congegni automatici e semiautomatici da intrattenimento e svago in locali già in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 86 del TULPS e nelle altre attività commerciali e artigianali deve essere presentata al Comune, Servizio competente in materia di Polizia Amministrativa che, ai sensi dell'art.19 del D.P.R. n. 616 del 24.07.1977, rilascia l'autorizzazione; detta installazione è assoggettata, in quanto compatibile, alla disciplina di cui all'art. 6 in materia di localizzazioni e requisiti dei locali. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano nei casi di sostituzione di apparecchi fuori uso e di sostituzione per esigenze di aggiornamento disposte dalla normativa nazionale.

2. La domanda di autorizzazione, di cui al presente titolo, è redatta in ossequio alle indicazioni degli uffici comunali competenti e della modulistica dagli stessi eventualmente predisposta.

3. Alla domanda devono essere allegati i documenti richiesti dai competenti uffici comunali.

4. In caso di trasferimento di proprietà o gestione dell'attività dei locali nei quali sono collocati gli apparecchi o congegni da gioco, il nuovo titolare o gestore è tenuto a presentare istanza di subingresso,

h1

contenente gli elementi sopra indicati.

5. L'autorizzazione rilasciata per subingresso avrà la stessa validità temporale di quella originaria, fermo restando quanto previsto in materia di rinnovo dal successivo articolo 22.

6. . L'eventuale rigetto della domanda, con le motivazioni del mancato accoglimento, è notificato al richiedente nel termine previsto dalla L.241/90 e s.m.i.

ART. 21 RINNOVO

1. Gli esercenti detentori di giochi dovranno chiedere il rinnovo dell'autorizzazione alla scadenza dei cinque anni. Tale termine varrà anche nel caso di trasferimento della proprietà o della gestione dell'esercizio detentore di giochi.

2. I titolari di autorizzazione rilasciata dovranno chiedere il rinnovo alla data di scadenza indicata sulla stessa.

3. Il rinnovo dell'autorizzazione è in ogni caso subordinato alla verifica della sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa regionale di cui sopra.

ART. 22 APPARECCHI DA DIVERTIMENTO SENZA VINCITA IN DENARO E BILIARDI

1. Apparecchi di cui all'art. 110, comma 7 lett. a) del TULPS: apparecchi e congegni per il gioco lecito di tipo elettromeccanico, privi di monitor attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a €. 1,00, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie. In tal caso il valore complessivo di ogni premio non è superiore a venti volte il costo della partita; detti apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque, anche in parte, le sue regole fondamentali;

apparecchi di cui all'art. 110, comma 7 lett. c) del TULPS: apparecchi e congegni per il gioco lecito basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica, che non distribuiscono premi, per i quali la durata della partita può variare in relazione all'abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore a € 0,50; detti apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque, anche in parte, le sue regole fondamentali.

Apparecchi di cui all'art.110, comma 7 lett.c-bis) del TULPS: quelli, meccanici ed elettromeccanici differenti dagli apparecchi di cui alle lettere a) e c), attivabili con moneta, con gettone ovvero con altri strumenti elettronici di pagamento e che possono distribuire tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita.

Apparecchi di cui all'art.110, comma 7 lett.c-ter) del TULPS: quelli, meccanici ed elettromeccanici, per i quali l'accesso al gioco è regolato senza introduzione di denaro ma con utilizzo a tempo o a scopo.

2. Biliardi. L'installazione di uno o più biliardi e degli apparecchi di cui al presente articolo è soggetta alla presentazione di Segnalazione Certificata Inizio Attività, con la finalità di prendere atto della volontà dell'esercizio del gioco e consentire al Comune di avere dati aggiornati.

La SCIA va inoltrata in via esclusivamente telematica al SUAP, corredata di tutti i documenti indicati sul modello. Tutta la corrispondenza dovrà essere inviata dal SUAP via posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo PEC del soggetto che ha provveduto all'invio telematico della pratica.

ART. 23 GIOCHI LECITI CHE NON NECESSITANO DEL NULLA OSTA DELL'AMMINISTRAZIONE DELLO STATO

1. Giochi per i quali non è previsto il versamento di somme di danaro collegate all'alea della vincita di una somma maggiore o minore, quali carte, bocce, flipper, calciobalilla, ping pong, giochi da tavolo (dama, scacchi, giochi di società in genere), giochi tramite l'utilizzo di specifiche consolle (es. Playstation, Nintendo, Xbox), giochi con il computer senza collegamento a internet.

2. I giochi di cui al presente articolo non sono assoggettati ad alcun procedimento amministrativo e possono essere installati liberamente negli esercizi già autorizzati ai sensi dell'art.86 del TULPS. All'interno dell'esercizio deve comunque essere esposta la Tabella dei giochi proibiti rilasciata dal Questore e vidimata dal Sindaco o suo delegato.

ART. 24 SANZIONI

1. Ferme restando le sanzioni penali, le violazioni al Testo Unico delle Leggi di Pubblica sicurezza di cui al R.D. 773/1931, sono punite a norma degli artt. 17bis, 17ter, 17-quater e 110 del medesimo.

2. Le altre violazioni al presente Regolamento comportano l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 Testo Unico delle leggi sugli enti locali, il cui importo è rideterminato ai sensi dell'art. 16 comma 2 della L. 689/1981 in Euro 500,00.

4. In caso di reiterate violazioni, potrà essere disposta ai sensi dell'art. 10 del TULPS la sanzione della sospensione dell'autorizzazione amministrativa dell'esercizio o della decadenza in caso di grave e reiterate violazioni dello stesso tenore.

5. Inoltre, ai sensi dell'art. 110, comma 10, del TULPS al titolare di Pubblico Esercizio che configuri gli illeciti di cui all'art. 110, comma 9, l'autorizzazione amministrativa dell'esercizio sarà sospesa per un periodo da uno a 30 giorni ed in caso di reiterazione sarà revocata.

6. Per quanto non previsto nel presente atto, vale quanto stabilito dalle leggi vigenti in materia.

ART. 25 DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione mentre le prescrizioni relative alla sola localizzazione e distanze, di cui all'art. 6 che precede, per gli esercizi già autorizzati, se non previste da altre vigenti norme anche regolamentari, entrano in vigore decorsi anni 5 (cinque) dalla pubblicazione sull'Albo Pretorio digitale del Comune di Napoli della delibera di approvazione.

1-bis. Limitatamente alle attività di gioco con vincita in denaro, esercitate in forma non prevalente, le prescrizioni relative alla sola localizzazione e distanze, di cui all'art. 6 che precede, se non previste da altre vigenti norme anche regolamentari, entrano in vigore, per le attività già regolarmente avviate, decorsi anni 5 (cinque) dalla pubblicazione all'Albo Pretorio digitale del Comune di Napoli della delibera che ne ha previsto l'assoggettamento al presente Regolamento.

2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni di legge statali e regionali vigenti in materia.